

FABIO BRAVO

IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ TRA *DATA PROTECTION* E *DATA GOVERNANCE*

SOMMARIO: 1. La solidarietà come principio normativo e la sua declinazione nel settore della datificazione della società, dell'economia e delle istituzioni. — 1.1. Gli ostacoli all'affermazione del principio normativo della solidarietà derivanti dall'antagonismo con la proprietà, quale diritto assoluto esclusivo. — 1.2. Le analoghe logiche relative alla tutela del diritto alla *privacy*, nella sua originaria accezione di *ius excludendi alios*. La ridefinizione delle funzioni della proprietà al cospetto dell'emersione del diritto alla *privacy*: dalla perdita di "sacertà" alla "funzione sociale". — 1.3. L'evoluzione del diritto alla *privacy* e l'attenzione del legislatore europeo alla sua "funzione sociale". — 1.4. I richiami alla solidarietà nella Costituzione italiana e il suo impatto in materia di responsabilità per danni da trattamento di dati personali. — 1.5. I richiami alla solidarietà nel panorama internazionale e la rinnovata attenzione della Commissione europea nell'ambito della « *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade* », resa dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 23 gennaio 2023. — 2. Il principio di solidarietà nel GDPR e nel *Data Governance Act* (Reg. UE 868/2002) e il *data altruism*. Inquadramento normativo. — 3. Riflessioni critiche sulla portata del principio di solidarietà al cospetto della disciplina in tema di *data protection* e *data governance*. — 3.1. La solidarietà come "limite" per il titolare del trattamento. — 3.2. La solidarietà come limite per l'interessato. La portata applicativa della « funzione sociale » in tema di dati personali. — 3.3. La solidarietà come "orizzonte", secondo logiche inclusive, di condivisione e altruistiche (*data altruism*).

1. LA SOLIDARIETÀ COME PRINCIPIO NORMATIVO E LA SUA DECLINAZIONE NEL SETTORE DELLA DATIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ, DELL'ECONOMIA E DELLE ISTITUZIONI.

1.1. *Gli ostacoli all'affermazione del principio normativo della solidarietà derivanti dall'antagonismo con la proprietà, quale diritto assoluto esclusivo.*

Il principio di solidarietà è un principio normativo¹, la cui delimitazione concreta ha sofferto di una certa ambiguità, per essere stato a lungo confinato al “mondo delle idee”², a tal punto da farlo apparire come un principio “utopistico”, benché si tratti — come rimarcato da Stefano Rodotà — di un’« utopia necessaria »³.

È principio di rilevanza costituzionale, presente negli ordinamenti nazionali e in quello europeo⁴. La vaghezza della sua accezione e le connotazioni — anche ideologiche — che in molteplici direzioni ne hanno espanso l’accezione⁵, non ne fanno vacillare la dimensione giuridica, né la sua valenza normativa⁶.

Non è però solamente la vaghezza della sua accezione ad averne compromesso, per molto tempo, la sua “giuridificazione”⁷, quanto piuttosto — come ben rilevato da Stefano Rodotà — l’antagonismo con la tutela del diritto di “proprietà”⁸. Quest’ultima, nel suo manifestarsi quale *jus excludendi alios*, nel tipico atteggiarsi dei diritti assoluti, s’è palesata come l’antitesi stessa della “solidarietà” (o “fraternità”, nella declinazione francese « *liberté, égalité, fraternité* »), a cui pertengono, invece, le opposte logiche

¹ G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, 2022, *passim*; G. ALPA, *Note sul principio di solidarietà come principio precettivo nel diritto interno e nel diritto dell’Unione europea*, in *Lo Stato*, 2022, 18, pp. 11-56.

² *Ibidem*,

³ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, Roma-Bari, 2016, *passim*.

⁴ G. ALPA, *Note sul principio di solidarietà come principio precettivo nel diritto interno e nel diritto dell’Unione europea*, in *Lo Stato*, 2022, 18, pp. 11-56, nonché *Id.*, *Solidarietà. Un principio normativo*, cit.

⁵ Per l’indagine sulle connotazioni ideologiche del principio di solidarietà, incluso quella cattolica e quella socialista, cfr. G. ALPA, *I principi generali*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di G. Indica e P. Zatti, Milano, 2006, 2ª ed., pp. 395 ss.

⁶ G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, cit., *passim*.

⁷ Sui temi della giuridificazione e sulle sue accezioni cfr. G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH, *La storia “giuridificata”*, in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Riparare Risarcire Ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, pp. 11 ss.; B. MARCHETTI-M. RENNA (a cura di), *La giuridificazione*, Firenze, 2016 (vol. III di *A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi*, a cura di L. Ferrara-D. Sorace). In termini sostanzialmente equivalenti si parla anche di “giuridicizzazione”. Quanto alla solidarietà come fenomeno di giuridificazione o giuridicizzazione della “fraternità”, seppur in ambito pubblicistico, si rimanda al contributo di A. MATTIONI, *Solidarietà giuridicizzazione della fraternità. La fraternità come principio di diritto pubblico*, Roma, 2007, pp. 7-43.

⁸ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, cit., pp. 21 ss.

dell'inclusione e della condivisione⁹. Nella contrapposizione tra l'una e l'altra s'è individuata la ragione prima della « debolezza della fraternità [che] non può essere fatta derivare da un suo carattere astratto, da un suo intimo formalismo. È piuttosto una sorta di sua incompatibilità con la sempre più trionfante logica proprietaria a determinarne l'emarginazione in un contesto così precocemente mutato. Siamo di fronte a un classico conflitto tra inclusione (fraterna) e esclusione (proprietaria) (...) »¹⁰.

1.2. *Le analoghe logiche relative alla tutela del diritto alla privacy, nella sua originaria accezione di ius excludendi alios. La ridefinizione delle funzioni della proprietà al cospetto dell'emersione del diritto alla privacy: dalla perdita di "sacertà" alla "funzione sociale".*

Proprio su tali rilievi merita di essere ricordato come originariamente, nel celeberrimo saggio di Samuel Warren e Louis Brandeis, anche il diritto alla *privacy* era modellato sulle logiche dell'esclusione: « *the right to privacy* » era inteso come « *the right to be let alone* » e, dunque, come *ius excludendi alios*, non dal luogo in cui si celebra la propria vita privata — com'è invece per il diritto di proprietà, con cui si tutela anche il domicilio o la residenza e, con esso, la vita privata e familiare in essa condotta nella dimensione della riservatezza — bensì come *ius excludendi alios* dalla sfera privata e familiare *tout court*, in senso assoluto, indipendentemente dal luogo in cui la dimensione personale e familiare trovano il loro svolgimento¹¹. S'è passati dunque alla protezione *indiretta* della persona, tramite la tutela del luogo in cui la vita privata e familiare si svolgono, alla protezione *diretta* della persona in quanto tale, ossia della sfera personale e fami-

⁹ Per tale prospettiva si veda, ad es., S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., pp. 21 ss., ove si trova rimarcato che « Della triade francese rivoluzionaria proprio la fraternità si rivelò precocemente la componente più debole, o quella più difficilmente accettabile, tanto che Napoleone, nel suo proclama del 18 brumaio, si sarebbe presentato ai francesi come il difensore di "libertà, eguaglianza, proprietà". La fraternità non compare, sopraffatta dal primato della proprietà, diritto a escludere gli altri dal godimento di un bene, dunque destinato a spezzare quel legale tra gli uomini che attraverso la fraternità si intende stabilire. In quel momento, il diritto non è più "fraternalità", s'imbatte nella durezza del nudo potere del proprietario, che separa e non unisce, e così rende impossibile il vero compito affidato alla fraternità, quello di "co-

struire (o produrre) la Nazionale", intuizione precoce del ruolo riconosciuto in tempi successivi alla solidarietà come antidoto alla frammentazione sociale. E quella sua scomparsa renderà più deboli pure libertà e uguaglianza, subordinate anch'esse a una logica che indicava nella proprietà la misura prima dei rapporti tra le persone ». Così, aggiunge ancora Rodotà, « Quando, nel Novecento, si vorrà costruire un contesto costituzionale che individui i limiti della proprietà, sarà appunto al principio di solidarietà che si farà riferimento » (*Ibidem*, p. 22).

¹⁰ S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., p. 23.

¹¹ Cfr. S. WARREN-L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, 4, pp. 193 ss. Si veda anche V. FROSINI (a cura di), *Jus solitudinis*, Milano, 1993.

liare, indipendentemente dal luogo in cui essa snoda le proprie vicende. La proprietà, prima dell'affermazione del diritto alla *privacy*, aveva cioè una duplice funzione: da un lato quella "reale", tipica del *ius in re propria*, dall'altro lato quella relativa alla tutela della propria riservatezza, personale e familiare, che tramite la *res* il proprietario riusciva ad assicurarsi indirettamente, escludendo dal proprio dominio tutti i soggetti non graditi.

Da tale tutela, mediata, delle prerogative che il soggetto vanta sulla *res* attraverso la tutela della proprietà, si è passati, con la teorizzazione di Warren e Brandeis, a riconfigurare gli strumenti di tutela della riservatezza: la *privacy* è divenuta non più un effetto indiretto della tutela del diritto sulla *res*, ma autonomo diritto inquadrabile nel novero dei diritti fondamentali della persona, tutelando quest'ultima in quanto tale.

Il passaggio poc'anzi descritto è importante, perché, con la configurazione del diritto alla *privacy* quale diritto della persona, nel Novecento, si affievolisce al contempo la tutela della proprietà: quest'ultima, di fronte all'affermazione di specifici strumenti per tutelare la *privacy* individuale e familiare, perde la sua "sacertà", tipicamente riconosciuta nel Settecento e nell'Ottocento¹² in cui il diritto di proprietà veniva ricondotto anche tra i

¹² Si pensi, in Francia, all'art. 17 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, approvata a Parigi dall'Assemblea Nazionale il 26 agosto del 1789, ove veniva statuito che « La *proprietà* essendo un *diritto inviolabile e sacro*, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità ». La predetta Dichiarazione, con tutti i diritti ivi contemplati, venne materialmente replicata anche all'interno del Preambolo della Costituzione liberale francese del 1791, ove si legge: « I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del

potere legislativo e quelli del potere esecutivo ritraggano maggior rispetto dal poter essere in ogni istante messi a confronto con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, avendo d'ora in poi a proprio fondamento principi incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea nazionale riconosce e dichiara in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino. (...) Art. 17 — La *proprietà* essendo un *diritto inviolabile e sacro*, nessuno può esserne privato, salvo quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e preventiva indennità ». Nel preambolo della Costituzione francese del 1958 i diritti contenuti nella Dichiarazione non vengono più materialmente trascritti, ma sono comunque formalmente richiamati: « Il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789,

diritti fondamentali dell'uomo¹³, e viene piegata ad esigenze di solidarietà, in ragione della sua conclamata « funzione sociale »¹⁴.

1.3. *L'evoluzione del diritto alla privacy e l'attenzione del legislatore europeo alla sua "funzione sociale".*

Il discorso riguarda anche la nuova connotazione del diritto alla *privacy* quale diritto alla protezione dei dati personali, che rimane intriso del principio di solidarietà nelle venature della nuova disciplina del GDPR, ad iniziare dal *considerando* n. 4, ove si afferma che « Il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua *funzione sociale* e va contemplato con altri diritti fonamen-

confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946, e ai diritti e doveri definiti nella Carta dell'ambiente del 2004 ».

In sintonia con la dichiarazione di sacertà contenuta nella Dichiarazione di Parigi del 1789 e con la successiva Costituzione del 1791, il Code Civil del 1804 stabiliva, all'art. 544, che « *La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements* » (La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, a condizione che non se ne faccia un uso vietato da leggi o regolamenti) e, all'art. 545, che « *Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité* » (Nessuno può essere costretto a cedere la propria proprietà, se non nell'interesse pubblico e in cambio di un equo e preventivo compenso).

In Italia, lo Statuto albertino del 1848 riferiva la sacertà e l'inviolabilità solamente alla figura del Re (v. art. 4, secondo cui « La persona del Re è *Sacra ed inviolabile* »), mentre la proprietà veniva definita *tout court* « *inviolabile* », ma non « *sacra* », subordinabile all'interesse pubblico legalmente accertato secondo i principi già sperimentati nell'ordinamento francese (v. art. 29, ai sensi del quale « Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono *inviolabili*. Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può esser tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi »).

Oggi la sacertà e l'inviolabilità della proprietà è affermata in tutt'altro contesto nella Costituzione cinese del 1982 (*verbatim*, all'art. 12, co. 1), ma con riferimento

alla sola *proprietà pubblica*, non invece a quella *privata*, nonostante gli emendamenti apportati con la riforma del 1999 da cui è emersa l'apertura verso le altre forme di proprietà, inclusa, appunto, la proprietà privata (su tali aspetti del diritto cinese si veda, in particolare, L. MOCCIA, *Il sistema giuridico cinese: caratteri tradizionali e lineamenti attuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, 4, pp. 1251 ss.).

¹³ Il diritto di proprietà era infatti annoverato tra « i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo », nell'ordinamento francese di fine Settecento, all'interno della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 e nella successiva Costituzione liberale francese, con richiami anche nelle successive Costituzioni (v. nota precedente). Oggi il diritto di proprietà viene considerato quale « diritto fondamentale » della persona al rispetto dei propri beni in virtù dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (in materia si rimanda alle pregevoli riflessioni di D. MEMMO, *Proprietà e autonomia privata alla luce della giurisprudenza delle Corti europee*, in *Contratto e impresa*, 2016, 6, pp. 1299 ss.).

¹⁴ Con riguardo alla funzione sociale della proprietà si vedano, tra tutti, S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1964; M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, pp. 25 ss.; P. RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, I, p. 5 ss.; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, 9ª ed., Bologna, 2013 (1ª ed., 1981), *passim*; A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, VIII, 2, Milano, 1985, pp. 213 ss.; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Padova, 2009, I, pp. 334 ss.

tali, in ossequio al principio di proporzionalità »¹⁵ e, nell'art. 5, par. 1, lett. a), del medesimo Regolamento, ove si declama il principio di « correttezza », a cui va informato ogni trattamento dei dati personali¹⁶.

Com'è stato per la proprietà, anche il diritto alla *privacy* — finanche nella sua accezione attuale, comprensiva del diritto (non necessariamente escludente) alla protezione dei dati personali — s'è dovuto confrontare con il *principio di solidarietà*, che insieme finisce per rappresentare un “limite”, nella prospettiva dell'inclusione e dell'apertura, e un “orizzonte”, nella logica della condivisione. Si tratta di un confronto che va collocato in un più lungo percorso di maturazione, destinato a intraprendere la strada dell'utilizzabilità ulteriore dei dati, rispetto all'originaria finalità del trattamento (c.d. *secondary use*), per giungere — da ultimo — alla dimensione altruistica del trattamento, scolpita nel *Data Governance Act* (Reg. UE n. 868/2022).

1.4. *I richiami alla solidarietà nella Costituzione italiana e il suo impatto in materia di responsabilità per danni da trattamento di dati personali.*

Nella nostra Costituzione, com'è noto, il principio di solidarietà ha una valenza forte, impressa con chiarezza nell'art. 2 Cost., ove, dopo la declamazione con cui viene affermato il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, compare anche l'affermazione in ordine al necessario adempimento dei doveri inderogabili di *solidarietà* politica, economica e sociale¹⁷. Proprio in tema di danni da illecito trattamento di dati personali, tali doveri costituzionali di solidarietà sono stati invocati dalla giurisprudenza della Suprema Corte per negare richieste risarcitorie ove, pur a fronte del positivo accertamento della condotta illecita e dell'esistenza del danno, quest'ultimo si dimo-

¹⁵ Per un'analisi più estesa si rimanda all'approfondimento di A. RICCI, *Sulla « funzione sociale » del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2017, 2, pp. 586 ss.

¹⁶ In materia di *data protection*, ora disciplinata nell'ordinamento eurounitario dal GDPR (Reg. UE n. 679/2016), il principio di solidarietà ha assunto dunque forme variegate (soprattutto nelle riferite direzioni della « correttezza » dei comportamenti da parte del titolare del trattamento, per un verso, e della « funzione sociale » riconosciuta al diritto alla protezione dei dati personali nel suo bilanciamento con altre esigenze di tutela, per altro verso). V'è però da precisare che tale principio non ha

avuto un'applicazione evidente nei provvedimenti del Garante, ove i riferimenti espliciti alla « solidarietà » sono del tutto sporadici. Cfr., ad es., le « Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto bancario-clientela » che il Garante per la protezione dei dati personali ha reso il 25 ottobre 2007 (doc. web n. 1457247), pubblicate in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007, spt. nota n. 13. Il principio di solidarietà, tuttavia, viene applicato più frequentemente senza una sua esplicitazione formale, tramite l'applicazione del principio di correttezza, espressamente contemplato nell'art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR.

¹⁷ Sul punto v. G. ALPA, *I principi generali*, cit., pp. 393 ss.

stri di lieve entità o derivi da una lesione non grave, attenendo a questioni considerate “bagatellari”¹⁸.

Si tratta di indirizzo giurisprudenziale di grande impatto in tema di protezione dei dati personali, che tuttavia non convince, per una serie di motivi, di cui di seguito si riportano quelli principali¹⁹.

In primo luogo non appare convincente tale indirizzo perché introduce in via giurisprudenziale criteri aggiuntivi nella struttura dell'illecito per il risarcimento di danni non patrimoniali, derivanti da lesione di diritti inviolabili, finendo inammissibil-

¹⁸ Si vedano ad es., tra le altre, Cass., sez. III, sent. 3 marzo 2015, n. 4231 (relativa ad una fattispecie in cui, in relazione ad un sinistro stradale, il titolare della polizza assicurativa, in comunione dei beni con la danneggiante conducente del veicolo, contestata l'uso dei propri dati personali all'interno di una comunicazione indirizzata alla compagnia assicuratrice e all'ISVAP, contenente toni ritenuti dispregiativi, non rispondenti ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, che governano il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ora art. 5 GDPR), Cass., sez. III., 15 luglio 2014, n. 16133 (relativa ad una fattispecie in cui veniva contestava la violazione del diritto alla riservatezza per illecito trattamento dei dati personali effettuato dall'Università degli Studi Roma Tre, per aver diffuso — e reso accessibile tramite il motore di ricerca Google — i dati di 3.724 studenti specializzando e/o ex studenti specializzati, e, in particolare, le generalità, il codice fiscale, l'attività di studio, la posizione lavorativa e retributiva), Cass., sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17383 (relativa ad una fattispecie in cui si contestava ad un istituto di credito la violazione del dovere di segretezza delle informazioni bancarie in relazione ad una raccomandata inviata presso uno studio associato, priva di busta e ripiegata su se stessa, contenente la revoca degli affidamenti concessi), Cass., sez. I, ord. 31 dicembre 2020, n. 29982 (relativa a richieste risarcitorie per illecito trattamento di dati personali, avanzate da un collaboratore scolastico nei confronti del dirigente amministrativo della scuola ove prestava servizio, dolendosi che quest'ultimo avrebbe indebitamente rivelato alla Polizia giudiziaria che lui era stato in passato destinatario di contestazioni disciplinari e che la diffusione di tale notizia presso l'istituto scolastico gli avrebbe cagionato umiliazione, disagio e imbarazzo). Nelle predette sentenze la Suprema Corte applica in materia di protezione dei dati personali l'indirizzo no-

mofilattico espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze di San Martino del 2008 (sent. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) che ha ritenuto non risarcibili i danni, ancorché accertati, che non superino i filtri selettivi della *serietà del danno* e della *gravità dell'offesa*, con argomentazione non esente da rilievi critici. Cfr., *amplius*, G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il « nuovo status » del danno non patrimoniale*, in *Foro it.*, 2009, I, p. 134 ss., spt. par. 3); G. GRISI, *Il danno (di tipo) esistenziale e la nomofilia « creativa » delle Sezioni Unite*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 2, p. 379 ss., spt. par. 8; G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 56 ss., spt. par. 6; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l'uso*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 94 ss., spt. par. 7 e 8. Una lettura sostanzialmente adesiva è stata invece fornita da E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 63 ss., par. 2.2.1. Si vedano anche D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 1, p. 76 ss., par. 2 e 3; e C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 2, p. 261 ss., par. 2.1.3, i quali tuttavia denunciano le evidenti aporie per i diseguali criteri nel determinare le soglie di risarcibilità tra danni patrimoniali e non patrimoniali.

¹⁹ Per una lettura critica dell'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione che esclude il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da illecito trattamento di dati personali in applicazione dei filtri selettivi della gravità della lesione e della serietà del danno si veda, più ampiamente, F. BRAVO, *Il principio di solidarietà in materia di protezione dei dati personali nelle decisioni del Garante e della Corte di Cassazione*, in *Contratto e impresa*, 2023, 2, par. 3 e 4, pp. 413 ss.

mente con il predicare, in contrasto con l'art. 2 Cost., la "violabilità dei diritti inviolabili", seppur limitatamente all'ipotesi in cui l'illecito non superi le soglie della gravità della lesione e della serietà del danno.

Per di più, i predetti criteri selettivi, che finiscono per precludere l'applicazione dei diritti inviolabili entro i limiti da essi precisati, sono introdotti per via giurisprudenziale nella struttura dell'illecito, quando in realtà, proprio perché incidenti su diritti inviolabili, avrebbero richiesto il necessario intervento del legislatore e, in ogni caso, dovrebbero pur sempre far salvo il contenuto essenziale del diritto sottoposto a limitazione. Si veda, del resto, quanto richiesto anche dall'art. 52, par. 1, ult. parte, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in maniera conforme agli indirizzi giurisprudenziali della Corte Costituzionale in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali.

Sotto altro profilo, l'indirizzo affermato dalla Cassazione porterebbe ad un inammissibile sacrificio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., proprio là dove sono in gioco i diritti inviolabili. Inoltre, richiederebbe di trattare in maniera diseguale e discriminatoria chi subisca lesioni comportanti danni non patrimoniali rispetto a chi invece lamenti danni al patrimonio, introducendo "aporie" che non collimano con l'art. 3 Cost.

Il richiamato indirizzo giurisprudenziale si pone poi in contrasto anche con l'ordinamento europeo, perché esclude la risarcibilità dei danni non patrimoniali con criteri-soglia non contemplati dal legislatore europeo nell'art. 82 GDPR, con il rischio di esporre il nostro Paese a procedure di infrazione²⁰.

Non convincono neanche le modalità tecniche con cui viene effettuato il bilanciamento proporzionale: non si contrappone un diritto fondamentale con un altro diritto di pari rango o con un interesse di carattere generale, individuato *ex lege*, ma si contrap-

²⁰ Il rischio di una procedura di infrazione e la necessità di richiedere quantomeno una pronuncia interpretativa della Corte di giustizia dell'UE, per l'unitaria applicazione del diritto europeo, senza possibilità di applicazione delle soglie di gravità del danno, erano stati evidenziati in F. BRAVO, *Il principio di solidarietà in materia di protezione dei dati personali nelle decisioni del Garante e della Corte di Cassazione*, cit., p. 430. Più recentemente in materia, si è pronunciata la CGUE, con sent. 4 maggio 2023, resa nella causa C-300/21, con la quale, in riferimento all'art. 82 GDPR, s'è chiarito non solo che (i) il danno non può ritenersi *in re ipsa*, quale automatica conseguenza della violazione di una norma del regolamento, di cui occorre fornire adeguata prova; (ii) la liquidazione del danno

va effettuata secondo criteri di effettività e di proporzionalità, il che esclude la possibilità di danni punitivi con riferimento alla liquidazione dei danni da illecito trattamento di dati personali; (iii) non è ammissibile la previsione di soglie minime di risarcibilità del danno. Più esplicitamente, la Corte di Giustizia, nella sentenza cit., ha stabilito che «L'art. 82, par. 1, del Reg. 2016/679 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità». La questione era sorta nell'ordinamento austriaco, che contiene una norma che esclude espressamente la risarcibilità dei danni immateriali qualora non

pone il diritto fondamentale da limitare (appunto, quello alla protezione dei dati personali), con un dovere costituzionalmente rilevante (il dovere di solidarietà, interpretato quale dovere di tolleranza). Tramite il richiamo a tale dovere, però, la giurisprudenza ricollega l'interesse collettivo al contenimento dei costi di amministrazione della giustizia, la cui capacità di avere un effetto compressivo sul diritto inviolabile è però criticabile.

Il ragionamento della Suprema Corte si mostra fallace anche perché siffatta applicazione del principio di solidarietà-tolleranza porta ad attribuire alla solidarietà una funzione che non le è propria: anziché condurre i consociati alla cura solidale dell'altrui interesse, finirebbe per legittimare condotte antisociali e antisolidaristiche, di tipo prevaricatorio, consentendo la perpetrazione di illeciti connotati da danni di lieve entità e da lesioni non gravi.

A diversi e più proficui risultati porta invece l'applicazione del principio di solidarietà nel senso della correttezza. In materia di protezione dei dati personali può pertanto acclamarsi con favore l'accostamento del dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. con il principio di correttezza scolpito nell'art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR.

Il riferimento alla solidarietà pervade la nostra Carta costituzionale anche in altri numerosi passaggi, segno di una matura attenzione a tale principio, che viene declinato in diversi contesti, che portano ad incrementare l'efficacia normativa del principio in

superino una certa soglia di gravità: il che aveva indotto l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria) a confermare la sentenza di primo grado, negando risarcibilità ai sentimenti negativi dell'interessato avverso il trattamento dei dati personali con cui gli era stata attribuita un'affinità con un determinato partito politico. Disattendendo le conclusioni dell'avvocato generale, la Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con l'ordinamento europeo non solo, come nel caso austriaco, una norma volta ad escludere espressamente la risarcibilità dei danni immateriali qualora non superino una certa soglia di gravità, ma anche qualora ciò sia il frutto di una prassi in sede applicativa, come nell'esperienza italiana. A seguito di tale pronuncia, la nostra Corte di Cassazione sembra mostrare una qualche apertura, come avvenuto con Cass. Civ., sez. I, ord. 12 maggio 2023, n. 13704, in cui viene abbandonata l'argomentazione che poggia sull'applicazione del principio di solidarietà per limitare i risarcimenti dei danni non patrimoniali di tipo bagatellare, ma nella sostanza il filtro selettivo della serietà della

lesione, a ben vedere, non è stato abbandonato. Nella pronuncia da ultimo citata, infatti, la S.C. ha dapprima ribadito il consolidato principio secondo cui il danno da illecito trattamento di dati personali non può essere considerato *in re ipsa*, ai sensi dell'art. 82 GDPR, ma poi, contrariamente alle statuizioni della Corte di Giustizia, i cui pronunciamenti in via interpretativa hanno efficacia *erga omnes*, ha richiesto espressamente che venga fornita, ai fini della risarcibilità del danno, «la prova della *serietà della lesione* conseguente al trattamento». Non, dunque, la mera prova del danno, ma di un danno che superi la soglia di serietà, finendo così per ritornare ad inserire il filtro selettivo sulla risarcibilità del danno che, invece, la Corte di Giustizia ha dichiarato non conforme all'ordinamento europeo. Gravità del danno e serietà della lesione dovrebbero operare sul piano della quantificazione del danno risarcibile, non già sul piano dell'ammissibilità o meno del risarcimento, verificandosi, altrimenti, un rischio di aggiramento del principio statuito dalla Corte di giustizia a difesa dell'uniforme applicazione del diritto europeo.

esame²¹. In ambito privatistico, il principio di solidarietà è significativamente presente nelle pronunce giurisprudenziali ed emerge soprattutto per l'applicazione della clausola di buona fede e correttezza, che nel codice civile ha precisi riferimenti nell'art. 1175 c.c., per i rapporti obbligatori (inclusi quelli incentrati sul trattamento dei dati personali) e negli art. 1337, 1366 e 1375 con riguardo ai rapporti contrattuali²².

1.5. *I richiami alla solidarietà nel panorama internazionale e la rinnovata attenzione della Commissione europea nell'ambito della « European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade », resa dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 23 gennaio 2023.*

Più tenue è il riferimento alla solidarietà in altri contesti, di carattere internazionale. Ad esempio, « Nelle carte universali dei diritti la solidarietà non è citata in modo espresso, ma è un valore soffuso sia nella Dichiarazione del 1948 sia nella Convenzione europea del 1950, ove si richiamano i doveri e le responsabilità dei singoli »²³. Nell'ordinamento dell'UE, però, il riferimento alla solidarietà è esplicito e ben radicato nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, posta al vertice delle fonti dell'ordinamento. Ivi compare sia nel preambolo (« l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà »), sia nell'intitolazione del Capo IV (« Solidarietà »), ove vengono affrontati, in particolare, i temi del lavoro, della vita privata e professionale, della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale, della protezione della salute, dell'accesso ai servizi di interesse economico generale, della tutela dell'ambiente e della protezione dei consumatori.

Con particolare riguardo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione della società, dell'economia e delle istituzioni l'UE ha

²¹ Per un attento esame della declinazione del principio normativo di solidarietà nella nostra Costituzione si veda, ancora, G. ALPA, *I principi generali*, cit., pp. 393 ss., nonché, più recentemente, G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, cit., cap. VI; nonché, con una lettura giuspubblicistica, A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2015, pp. 1 ss.

²² Diffusamente, sul punto, si veda l'ampia ricostruzione di G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, cit., p. 231 ss., ove si parla anche di « solidarietà costituzionale nei rapporti tra privati », con ri-

ferimento alla quale vengono discussi casi emblematici afferenti al recesso *ad nutum*, alla riduzione d'ufficio della clausola penale, all'inerzia del creditore, alla nullità selettiva, all'esclusione della polizza fidejussoria, tenendo poi presente che la solidarietà opera, in ambito privatistico, anche nei rapporti tra coniugi, nel trattamento dei figli, nelle dinamiche associative e societarie, soprattutto nelle società cooperative e mutue, oltre che in tema di responsabilità sociale d'impresa e nei programmi di sostenibilità e così via.

²³ Così G. ALPA, *I principi generali*, cit., p. 393.

posto recentemente una rinnovata attenzione al principio di solidarietà, a cui è dedicata, nella prospettiva dell'inclusione (appunto, contrapposta alle logiche dell'esclusione a cui s'è fatto riferimento in apertura del discorso), il *Chapter II* dell'« *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade* », resa dalla Commissione europea il 26 gennaio 2022, COM(2022)28 final²⁴, per poi essere formalmente adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 23 gennaio 2023.

Nel citato *Chapter II*, intitolato « *Solidarity and inclusion* », viene affermato che « *Technology should be used to unite, and not divide, people. The digital transformation should contribute to fair society and economy in the EU* »²⁵. Qui la solidarietà e inclusione sono intese, nel contesto tecnologico, come un'endiadi, in antagonismo con la prospettiva dell'esclusione tipica della proprietà e dell'originaria concezione del diritto alla *privacy*. Nel preambolo la solidarietà è richiamata, insieme all'inclusione, con riguardo alla visione antropocentrica che dovrebbe connotare le scelte dei decisori politici nella transizione al digitale, così come le scelte delle imprese e degli altri soggetti interessati nello sviluppo e nella diffusione delle nuove tecnologie. Solidarietà e inclusione, percepite unitariamente, insieme agli altri valori fondativi dell'UE, devono essere poste a base della « transizione digitale che mette al centro le persone »²⁶.

Ancora, nel citato *Chapter II* si trova ulteriormente affermato, quale impegno delle istituzioni dell'UE a realizzare la solidarietà e l'inclusività nel nuovo contesto tecnologico: « *We commit to: (i) making sure that the design, development, deployment and use of technological solutions respect fundamental rights, enable their exercise and promote solidarity and inclusion; (ii) a digital transformation that leaves nobody behind. It should benefit everyone, achieve gender balance and include notably elderly people, people living in rural areas, persons with disabilities, or marginalised, vulnerable or disenfranchised people and those who act on their behalf. It should also promote cultural and*

²⁴ Si veda, in ordine a tale *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade*, è stata pubblicata in G.U.U.E., nella sua versione definitiva, in data 23 gennaio 2023 (2023/C 23/1).

²⁵ COMMISSIONE EUROPEA, *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade*, cit., Chapter II.

²⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade*, cit., Chapter I e Chapter II. Significativamente, poi, nel testo definitivo della Dichiarazione si trova

ora affermato, al n. 1 del Preambolo, che « *The European Union (EU) is a 'union of value', as enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union, founded on respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. Moreover according to the Charter of fundamental rights of the European Union, the EU is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity. (...)* ».

linguistic diversity ; (iii) *developing adequate frameworks so that all market actors benefiting from the digital transformation assume their social responsibilities and make a fair and proportionate contribution to the costs of public goods, services and infrastructures, for the benefit of all people living in the EU* ».

Le iniziative concrete richiamate nella *European Declaration on Digital Right and Principles for the Digital Decade* sono enunciate in quattro specifiche direzioni: (1) *Connectivity*; (2) *Digital education, training and skills*; (3) *Fair and just working conditions*; (4) *Digital public services online*.

Si tratta cioè di azioni volte a creare i presupposti per l'accesso agli strumenti e ai servizi digitali e per le effettive condizioni di loro utilizzo, nei cui confronti la libera circolazione dei dati, bilanciata dalle esigenze di protezione riconosciute dall'ordinamento europeo, è il presupposto necessario di funzionamento.

La visione normativa-programmatica del principio di solidarietà, che lascia intravedere l'orizzonte di manovra delle istituzioni eurounitarie, va tuttavia correlata alla visione normativa-precettiva del medesimo principio, che si coglie maggiormente nella dimensione della *data protection* e della *data governance*.

2. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ NEL GDPR E NEL **DATA GOVERNANCE ACT** (Reg. UE 868/2002) E IL *DATA ALTRUISM*. INQUADRAMENTO NORMATIVO.

Il principio di solidarietà acquista, come s'è già avuto modo di rimarcare, sfumature diverse. Dalla riferita declinazione nel senso dell'inclusione, in antagonismo con la prospettiva escludente della proprietà e della riservatezza — nell'originaria accezione del diritto alla *privacy* quale diritto di escludere gli altri dalla dimensione della propria sfera privata, personale e familiare — il principio di solidarietà ha, nella disciplina della *data protection*, il senso della correlazione con altri diritti fondamentali, ovvero della necessità di un bilanciamento proporzionale degli interessi, facendo in modo che le logiche della protezione dei dati non vadano ad impedire quelle del *free movement of personal data*.

Il testo del GDPR, nel rimarcare ciò, presenta alcune forzature lessicali, che si registrano soprattutto nell'art. 1, ove, nello stabilire l'oggetto e le finalità del Regolamento, dopo aver individuato, al par. 1, la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati quale oggetto della disciplina normativa e dopo aver affermato, al par. 2, l'esigenza di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo, in particolare, al diritto alla protezione dei dati personali — scolpito nei suoi tratti essenziali all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE — il legislatore europeo s'è preoccupato di precisare al par. 3, con una formulazione piuttosto ambigua, che « La libera circolazione dei dati personali dell'Unione non può essere limitata né vietata per

motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.»²⁷. Non si è voluto affermare, ovviamente, la supremazia dell'un principio all'altro, secondo logiche assiologiche valutate aprioristicamente, ma la necessità di effettuare un bilanciamento proporzionale, che tenga conto di come la fattispecie concreta di volta in volta si atteggi, cercando di fare in modo che — a fronte di tale bilanciamento — non venga meno, nella sua essenza ed al cospetto dell'affermazione del diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di circolazione dei medesimi.

In altre parole, a ben guardare, le esigenze di contemperamento proporzionale degli interessi, volte a salvaguardare l'esistenza dei contrapposti valori in gioco che l'interprete ha il compito di contemperare, si traducono nell'abbandono della logica esclusiva — tipicamente riscontrabile nello *jus excludendi alios* — e nel recupero della logica dell'inclusione, tipica della solidarietà, declinata nella specifica materia della protezione dei dati personali.

La logica inclusiva della solidarietà nel trattamento dei dati personali è stata evidenziata anche nelle scelte lessicali del *considerando* n. 4 del GDPR, ove si enfatizza la *funzione sociale* del diritto alla protezione dei dati personali, nel senso già chiarito della necessità di contemperamento proporzionale di tale diritto con altri diritti fondamentali, inclusi quelli che attengono alla libertà di espressione e d'informazione ed alla libertà di impresa. La funzione sociale, però, ha ora altre coloriture, perché si è espansa ulteriormente nella dimensione altruistica emersa con l'altruismo dei dati delineato nel *Data Governance Act*, all'interno degli articoli su cui ci si soffermerà nel prosieguo del discorso, non prima di aver rimarcato l'atteggiarsi dell'ulteriore declinazione della solidarietà nel GDPR: quella che passa attraverso il principio di correttezza indicato all'art. 5, par. 1, lett. a). Il legislatore europeo ivi richiede, infatti, che i dati personali siano « trattati in modo lecito, *corretto* e trasparente nei confronti dell'interessato (*“liceità, correttezza e trasparenza”*) ».

La correttezza richiede quegli inderogabili obblighi di solidarietà sociale che, nel nostro sistema giuridico, si rinvencono anche nel diritto delle obbligazioni, in generale, e, nel corpo del GDPR, nell'adempimento di quei particolari obblighi di protezione che il legislatore ha posto normativamente a carico del titolare del trattamento per l'esigenza di tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato. Ecco allora che, oltre al principio di liceità e a

²⁷ Sull'interpretazione di tale formulazione si rimanda, più diffusamente, a F. BRAVO, *Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018, pp. 190 ss., nonché F. BRAVO,

Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?, in *Contratto e impresa*, 2018, 1, pp. 190-216.

quello di trasparenza, compare, con la sua autonomia, il principio di correttezza, che acquista in tale materia una colorazione nuova, là dove necessita di essere applicato nei rapporti titolare del trattamento-interessato. Si coglie, in questa sfumatura della correttezza, improntata a quegli obblighi di collaborazione solidale verso l'interessato, l'esigenza di ricollocare il temperamento degli interessi in gioco, in modo che il trattamento, espressione della libertà di circolazione, non sia posto in essere nel segno della prevaricazione, ma rispetti le esigenze di tutela dell'interessato nella prospettiva di un bilanciamento proporzionale che spesso è rimesso proprio nelle mani del titolare del trattamento, oggi più che mai vista l'operatività congiunta del principio di *accountability*.

Si pensi, a tal riguardo, al bilanciamento proporzionale richiesto, ad esempio, dall'art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR per i trattamenti necessari a perseguire un interesse legittimo del titolare o di soggetti terzi, che devono avvenire « a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore ». Anche in questa norma si trova un'estrinsicazione del principio di solidarietà, che per un verso reclama la correttezza in ordine alle modalità di trattamento che il titolare deve porre in essere per salvaguardare le esigenze di protezione dell'interessato e, dall'altra parte, fa muovere il diritto alla protezione dei dati personali nel senso dell'inclusività, facendo sì che non pregiudichi le legittime esigenze di utilizzo dei dati personali, imponendo un sacrificio (proporzionale) delle proprie istanze, per realizzare quella « funzione sociale » auspicata nel *considerando* n. 4 del GDPR.

L'inquadramento normativo del principio di solidarietà al cospetto della disciplina relativa ai dati personali non può poi prescindere dal recente Reg. UE n. 868/2022 in tema di *Data Governance*, ove rileva sia la dimensione del *riutilizzo dei dati*, personali e non personali, della pubblica amministrazione²⁸, per finalità commerciali o non commerciali, sia la dimensione dell'*altruismo dei dati*²⁹.

Con riguardo al riuso dei dati nella disponibilità della p.a., la logica della solidarietà si spinge verso dinamiche inclusive della libera circolazione dei dati, anche se non sempre secondo la dimensione altruistica³⁰. Qui « solidarietà » è « inclusività » — in contrapposizione a quell'« esclusività » su cui si basava originariamente la tutela della « *privacy* » — nell'utilizzo dei dati, affinché

²⁸ Cfr. il Capo II (« Riutilizzo di determinate categorie di dati protetti detenuti da enti pubblici »), artt. 3-9, del *Data Governance Act*.

²⁹ Cfr. il Capo IV (« Altruismo dei dati »), artt. 16-25, del *Data Governance Act*.

³⁰ L'art. 2, par. 1, n. 2, del *Data*

sia possibile trarre benefici da essi per finalità diverse da quelle di prima acquisizione, in sintonia con la logica della circolazione dei dati, sia per scopi commerciali che non commerciali. Questa logica mira a realizzare il *secondary use*, ad uso di soggetti privati, dei dati raccolti e trattati dalla pubblica amministrazione³¹, ove però la p.a. può pretendere anche tariffe per la copertura dei costi necessari per la gestione del procedimento, in relazione alle seguenti voci: « a) la riproduzione, la fornitura e la diffusione dei dati; b) l'acquisizione dei diritti; c) l'anonimizzazione o altre forme di preparazione dei dati personali e commerciali riservati (...); d) il mantenimento dell'ambiente di trattamento sicuro; e) l'acquisizione del diritto di consentire il riutilizzo a norma del presente capo da parte di terzi esterni al settore pubblico, nonché; f) l'assistenza ai riutilizzatori nel richiedere il consenso degli interessati e l'autorizzazione dei titolari dei dati i cui diritti e interessi possono essere interessati da tale riutilizzo »³².

La solidarietà assurge invece alla dimensione sociale ed altruistica, scevra da connotati commerciali, nella disciplina del *data altruism* di cui all'intero Capo IV (intitolato appunto « *Altruismo dei dati* »), che consta degli articoli da 16 a 25. Anche in tal caso la "solidarietà" è "inclusione" e "circolazione" dei dati, con loro sottrazione alle logiche dell'esclusione (ovvero, dello *jus excludendi alios*): l'altruismo dei dati passa infatti per la *condivisione volontaria* e a titolo *gratuito* di dati medesimi, personali e non personali, basata sul consenso accordato dagli interessati ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR, nel primo caso, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati, nel secondo caso, anche mediante un apposito « modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati »³³. Nel *data altruism*, tuttavia, la solidarietà è esaltata non solo dalla condivisione e dalla circolazione dei dati e, dunque, dalla dimen-

Governance Act intende il « riutilizzo » dei dati come « l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico ».

³¹ Il riutilizzo concerne in particolare i « dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di: a) riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa; b) riservatezza statistica; c) protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o d) protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/1024 ». Così l'art. 3, par. 1, del *Data Governance Act*.

³² Cfr. art. 6 (« *Tariffe* ») del *Data Governance Act*.

³³ L'art. 25 (« *Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati* ») stabilisce che « 1. Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati, previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, tenendo conto del parere del comitato europeo per l'innovazione in materia di dati e coinvolgendo opportunamente i pertinenti portatori di interessi. Il modulo permette di raccogliere il consenso o l'autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri (...) ».

2. Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare che ne consente la personalizzazione

sione inclusiva della circolazione dei dati, ma soprattutto dalla ontologica *assenza di corrispettivo*, in denaro o altra controprestazione, salvo eventualmente il rimborso dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati *per obiettivi di interesse generale*.

La solidarietà del *data altruism* è destinata a spiegare i maggiori effetti nel settore dell'assistenza sanitaria, della lotta ai cambiamenti climatici, del miglioramento della mobilità, nonché dell'agevolazione, elaborazione, produzione e divulgazione di statistiche ufficiali, ma anche del miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, e dell'elaborazione delle politiche pubbliche o, ancora, nel settore della ricerca scientifica condotta nell'interesse generale. Si noti che il principio di solidarietà finisce, per certi versi, per integrarsi con i concetti di sostenibilità (digitale) sociale, economica e ambientale.

La nuova disciplina europea sull'altruismo dei dati prevede l'emanazione di norme *ad hoc* da parte degli ordinamenti nazionali, di carattere organizzativo o tecnico, per facilitare concretamente l'altruismo dei dati oltre che la previsione di politiche nazionali specifiche in tale materia, anche al fine di prestare assistenza agli interessati per fare quanto occorra al fine di rendere disponibili i propri dati su base volontaria, per finalità altruistiche nell'interesse generale, anche con riguardo ai dati detenuti dalla pubblica amministrazione³⁴. Alla normativa di competenza nazionale si affianca anche un'ulteriore regolamentazione affidata alla Commissione europea, che adotta atti delegati al fine di integrare il *Data Governance Act* in materia di altruismo dei dati, con l'istituzione di uno specifico Codice, previsto all'art. 22, per una disciplina di dettaglio elaborata in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i loro rispettivi *stakeholders*³⁵.

E poi contemplata l'istituzione di specifici registri pubblici nazionali delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei

in funzione di settori specifici e finalità diverse.

3. Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

4. Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica ».

³⁴ Cfr. art. 16 (« Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati ») del *Data Governance Act*.

³⁵ In tale codice la Commissione europea dovrebbe prevedere, in base all'art. 22, par. 1, del *Data Governance Act*, « a) adeguati requisiti in materia di informazione per garantire che gli interessati e i titolari dei dati ricevano, prima di dare il consenso o l'autorizzazione all'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti sull'utilizzo dei dati, sugli strumenti per concedere e revocare la concessione del consenso o dell'autorizzazione, e sulle misure adottate per evitare l'utilizzo improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati; b) adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire l'opportuno livello di sicurezza

dati, la cui tenuta è affidata ad autorità competenti individuate presso i singoli Stati membri, affiancata dall'istituzione di un ulteriore registro pubblico, centralizzato presso l'UE, delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, tenuto dalla Commissione europea a scopi informativi ³⁶.

Per poter essere iscritti in tali registri, gli enti che intendono operare come organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute devono possedere una serie di requisiti generali previsti dall'art. 18 e segnatamente: « a) svolgere attività di altruismo dei dati; b) essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile; c) operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro; d) svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività; e) rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo » ³⁷.

Le organizzazioni riconosciute operanti nel settore dell'altruismo dei dati sono quindi tenute a rendere pubbliche una serie nutrita di informazioni, come la denominazione e la loro forma giuridica, il registro pubblico presso cui sono iscritti e il numero di registrazione, lo statuto (se opportuno) e le fonti di approvvigionamento economico, la sede principale e di quelle secondarie, con l'indirizzo dell'ente e del legale rappresentante, le persone di contatto e i relativi recapiti, nonché gli obiettivi di interesse generale che l'ente vuole promuovere raccogliendo i dati, nonché la natura dei dati che l'ente intende controllare o trattare e, nel caso in cui si tratti di dati personali, l'indicazione specifica della categoria di dati personali e, infine, un sito *web* pubblicamente

per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per la concessione o la revoca del consenso o dell'autorizzazione; c) tabelle di marcia per la comunicazione con un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i pertinenti portatori di interessi, in particolare i titolari dei dati e gli interessati che potrebbero condividere i loro dati, per quanto riguarda l'altruismo dei dati, la designazione in qualità di organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione e il codice stesso; d) raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti ».

³⁶ Cfr. art. 17 (« *Registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute* ») del *Data Governance Act*, ove, al par. 2, viene previsto anche che « Purché sia registrata nel registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei

dati riconosciute conformemente all'articolo 18, un'entità può utilizzare, nelle proprie comunicazioni scritte e orali, il titolo "organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione" nonché un logo comune », con la precisazione che « Per garantire che le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute siano facilmente identificabili in tutta l'Unione, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un disegno per il logo comune. Le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute espongono il logo comune in modo chiaro su ogni pubblicazione *online* e *offline* relativa alle loro attività di altruismo dei dati. Il logo comune è accompagnato da un codice QR con un *link* al registro pubblico dell'Unione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute ».

³⁷ Cfr. art. 18 (« *Requisiti generali per la registrazione* ») del *Data Governance Act*.

accessibile, presso cui sia possibile reperire tutte le informazioni aggiornate³⁸.

L'operatività di ciascuna organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta è poi soggetta ad ulteriori obblighi di trasparenza, essendo tenuta a predisporre e tenere aggiornati, a propria volta, appositi registri riguardanti: « *a*) tutte le persone fisiche o giuridiche cui è stata data la possibilità di trattare i dati detenuti da tale organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, e i loro recapiti; *b*) la data o la durata del trattamento dei dati personali o dell'utilizzo di dati non personali; *c*) le finalità del trattamento, quali dichiarate dalla persona fisica o giuridica cui è stata data la possibilità di effettuarlo; *d*) le eventuali tariffe pagate dalle persone fisiche o giuridiche che trattano i dati »³⁹. Gli obblighi di trasparenza di traducono poi anche nella predisposizione di una relazione annuale delle attività svolte, da trasmettere all'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, in cui siano contenuti, specificamente: « *a*) informazioni sulle attività dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta; *b*) una descrizione delle modalità con cui, nel corso dell'esercizio finanziario in questione, sono stati promossi gli obiettivi di interesse generale per le quali sono stati raccolti i dati; *c*) un elenco di tutte le persone fisiche e giuridiche che sono state autorizzate a trattare i dati detenuti dall'entità, corredato di una descrizione sintetica degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tale trattamento dei dati e di una descrizione dei mezzi tecnici impiegati a tal fine, compresa una descrizione delle tecniche utilizzate per tutelare la vita privata e la protezione dei dati; *d*) una sintesi dei risultati dei trattamenti dei dati autorizzati dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, se opportuno; *e*) informazioni sulle fonti di entrate dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta, in particolare tutte le entrate derivanti dall'autorizzazione all'accesso ai dati, e sulle spese »⁴⁰.

Vengono infine contemplati specifici obblighi di tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti a cui si riferiscono i dati personali (« interessati », ai sensi del GDPR), oltre che dei soggetti, anche diversi dalle persone fisiche, che hanno il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o non personali e di condiderli (« titolari dei dati », ai sensi del DGA). A ciò è deputato l'art. 21 del Reg. UE n. 368/2022, in forza del quale sono previsti obblighi informativi, da assolvere in maniera chiara e facilmente comprensibile agli interessati e ai titolari dei dati, prima di qualsiasi trattamento dei loro dati, in ordine sia « agli obiettivi di

³⁸ Cfr. art. 19 (« *Registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute* ») del *Data Governance Act*.

³⁹ In questo senso si veda l'art. 20

(« *Obblighi di trasparenza* »), par. 1, del *Data Governance Act*.

⁴⁰ Così l'art. 20, par. 2, del *Data Governance Act*.

interesse generale e, se opportuno, alla finalità determinata, esplicita e legittima per cui i dati devono essere trattati, e per i quali acconsentono al trattamento dei loro dati da parte di un utente dei dati »⁴¹, sia « all'ubicazione e agli obiettivi di interesse generale per cui acconsentono a eventuali trattamenti effettuati in un paese terzo, nel caso in cui il trattamento sia effettuato dall'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta »⁴². Viene poi fissato l'esplicito divieto, per le organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, di utilizzare « i dati per altri obiettivi diversi da quelli di interesse generale per i quali gli interessati o i titolari dei dati acconsentono al trattamento (...) »⁴³. Il divieto si estende esplicitamente anche al ricorso « a *pratiche commerciali ingannevoli* per sollecitare la fornitura di dati »⁴⁴.

Altri obblighi imposti alle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute richiedono che le medesime forniscano « *strumenti per ottenere il consenso* degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati (...), [oltre che] strumenti per l'agevole *revoca* di tale consenso o autorizzazione »⁴⁵ e l'adozione di « *misure* intese a garantire un livello adeguato di *sicurezza* per la conservazione e il trattamento di dati non personali che ha raccolto sulla base dell'altruismo dei dati »⁴⁶, che si aggiungono agli obblighi di adozione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previsti nel GDPR⁴⁷.

Ulteriori obblighi sono poi indicati al par. 5 dell'art. 21 cit., ai sensi del quale « L'organizzazione per l'altruismo dei dati rico-

⁴¹ Cfr. art. 21 (« *Obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi degli interessati e dei titolari dei dati per quanto riguarda i loro dati* »), par. 1, lett. a), del *Data Governance Act*.

⁴² Cfr. art. 21, par. 1, lett. b), del *Data Governance Act*.

⁴³ V. art. 21, par. 2, prima parte, del *Data Governance Act*.

⁴⁴ In tal senso v. art. 21, par. 2, ult. parte, del *Data Governance Act*. Su tali aspetti, a titolo esemplificativo, si richiama il caso *Facebook* affrontato dall'AGCM, culminato con il provv. 27432 del 29 novembre 2018, a cui hanno fatto seguito le sentt. nn. 260 e 261 del 2021 del TAR Lazio, Roma, e, infine, le sentt. del Cons. St. nn. 2630 e 2631 del 2021, ove è stata confermata l'esistenza della pratica commerciale scorretta nella condotta del noto *provider* che aveva omesso adeguate informazioni sulle effettive modalità di utilizzo per fini commerciali dei dati personali degli utenti, rappresentando loro un'asserita gratuità del servizio (attraverso il *disclaimer* « Iscriviti! È gratis e lo sarà per sempre »), senza neanche rendere pa-

lese che il conferimento dei dati personali da parte degli utenti per l'uso commerciale al fine di rendere remunerativo il servizio costituisce la controprestazione per la fornitura del servizio medesimo, non a titolo gratuito, ma in cambio di una prestazione non pecuniaria. Sul punto si veda, in particolare, F. BRAVO, *La « compravendita » di dati personali?*, in *Diritto di Internet*, 2020, 3, pp. 521-540; nonché V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personali*, Napoli, 2022, pp. 95 ss., il quale pone l'accento anche sui poteri regolatori delle autorità amministrative indipendenti, non solo a difesa della persona, ma anche come « "conformatori"⁴⁵, costruttori e regolatori di più complesse dinamiche, anche economiche », ovvero del mercato, incluso quello concernente i dati personali o, meglio, le attività di trattamento sui dati personali.

⁴⁵ Cfr. art. 21, par. 3, del *Data Governance Act*.

⁴⁶ Cfr. art. 21, par. 4, del *Data Governance Act*.

⁴⁷ Qui il riferimento è all'art. 32, nonché agli artt. 24, 25 e 35 del GDPR.

nosciuta *informa* senza ritardo i titolari dei dati in caso di trasferimento, accesso o utilizzo non autorizzati dei dati non personali che ha condiviso », analogamente a quanto previsto dall'art. 34 GDPR in caso di *data breach* riguardante dati personali. Infine, in forza dell'art. 21, par. 6, del *Data Governance Act*, « Qualora l'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta agevoli il trattamento dei dati da parte di terzi, anche fornendo strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni a trattare i dati messi a disposizione dai titolari dei dati, essa specifica, se del caso, la giurisdizione del paese terzo in cui i dati sono destinati a essere utilizzati ».

Le disposizioni volte ad assicurare l'altruismo dei dati nel nuovo regolamento europeo sono poi presidiate dalle funzioni di monitoraggio svolte dalle « autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati », a cui spetta il compito di monitorare e controllare la conformità della prescrizioni, con poteri di accertamento e di intervento, che possono giungere anche all'adozione di misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza della disciplina *de qua*, la cui violazione può comportare, per l'organizzazione operante nel settore dell'altruismo dei dati, la perdita del diritto di utilizzare il titolo acquisito (di « organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta dall'Unione ») e la rimozione dal registro pubblico nazionale e da quello dell'UE ⁴⁸.

3. RIFLESSIONI CRITICHE SULLA PORTATA DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ AL COSPETTO DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI *DATA PROTECTION* E *DATA GOVERNANCE*.

3.1. *La solidarietà come "limite" per il titolare del trattamento.*

Il principio di solidarietà, come s'è potuto ricavare dall'analisi del suo inquadramento normativo, si rivolge in molteplici direzioni quando si misura con il regime applicabile ai dati personali ⁴⁹.

La prima direzione è quella della solidarietà come *limite* delle prerogative dell'interessato o del titolare del trattamento e, insieme, come *obbligo* di attivarsi per le esigenze dell'altro soggetto con cui si è legati all'interno di un *vinculum iuris*, là dove si

⁴⁸ Si veda, in merito a tali aspetti, il tenore dell'art. 24 del *Data Governance Act*, rubricato « *Monitoraggio della conformità* ».

⁴⁹ Per una trattazione approfondita del principio di solidarietà, nella sua portata più ampia (a prescindere dalla materia concernente il trattamento dei dati perso-

nali, qui considerata), si rimanda alle preziose pagine di G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo, cit., passim*, e di S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria, cit.* Si veda anche P. MENGOCZI, *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, Bologna, 2022.

considera il principio in questione nella sua collocazione di dovere di solidarietà politica, economica e sociale declamato dall'art. 2 Cost.⁵⁰, riallacciabile anche al dovere di comportarsi secondo buona fede⁵¹.

La solidarietà unisce prospettive molteplici del vivere sociale, essendo espressione di un legame, giuridicamente rilevante, sia in senso verticale tra l'autorità sovrana e il singolo, sia in senso orizzontale *inter personae*.

L'indagine sulle radici del principio in esame diviene fondamentale per comprendere appieno la sua attuale portata. La dottrina più accorta ha rimarcato come il principio *de quo* sia il portato di istanze emerse a partire dalla rivoluzione francese, ove la "fraternità" aveva inizialmente la valenza di « strumento politico per rafforzare lo spirito patriottico (...) »⁵², ma che presto assunse invece « un significato diverso e più pregnante »⁵³, capace di trascendere la dimensione nazionale: ciò sin dalla stesura progetto di dichiarazione dei diritti, ad opera di Robespierre il 24 aprile 1793, ove « la fraternità indica un valore universale: gli uomini di tutti i paesi sono riconosciuti come fratelli e i differenti popoli "devono aiutarsi tra di loro secondo il loro potere, come i cittadini dello stesso Stato" »⁵⁴. V'è di più, dato che « La fraternità gioca un ruolo importante anche nei rapporti tra privati, là dove nelle contrattazioni le nuove leggi richiedono alle parti di comportarsi secondo buona fede »⁵⁵.

Si registra un punto di contatto con il dovere di correttezza nei rapporti obbligatori⁵⁶, ma la solidarietà appare ben più ampia, sia per la sua dimensione (non solo orizzontale, ma anche) verticale, sia perché, ove ci si collochi nei soli rapporti tra privati, ha contenuti più estesi della correttezza, benché in parte sovrapponibili.

⁵⁰ Sulla « solidarietà come limite e come obbligo » si veda G. ALPA, *I principi generali*, cit., pp. 402 ss., ove l'A. avverte che il limite opera sia orizzontalmente, tra privati, sia verticalmente, tra lo Stato e il cittadino.

⁵¹ Cfr. G. ALPA, *I principi generali*, p. 398 e CORRADINI, *Il processo costituzionale nella Francia rivoluzionaria e il diritto privato*, in M.A. CATTANEO (a cura di), *Diritto e Stato nella filosofia della Rivoluzione francese*, 1992, p. 202.

⁵² G. ALPA, *I principi generali*, p. 398.

⁵³ G. ALPA, *I principi generali*, p. 398.

⁵⁴ G. ALPA, *I principi generali*, p. 398.

⁵⁵ G. ALPA, *I principi generali*, p. 398, ove richiama CORRADINI, *op. cit.*, p. 202.

⁵⁶ Su tale aspetto cfr. G. ALPA, *I principi generali*, p. 402 (con richiami a S. RODOTÀ, *Il diritto privato nella società moderna*, Bologna, 1980): « I civilisti risco-

prono la solidarietà, rivalutando l'applicazione diretta della Costituzione ai rapporti tra privati, facendo uso delle clausole generali che si riferiscono alla buona fede, alla correttezza, all'equità. Se ne propone l'applicazione in materia di proprietà ove all'individualismo proprietario si contrappone la concezione della funzione sociale della proprietà; in materia di attività economiche, ove alla libertà di mercato si contrappone l'utilità sociale dell'iniziativa economica; alla libertà contrattuale ove si contrappone al potere negoziale dell'impresa la tutela del contraente debole, sia nel settore del lavoro, sia nel settore dei consumi e in quello dei risparmi: in materia di illecito, ove si dà maggior rilievo alla persona e alla quantificazione del danno, si favorisce la teoria del rischio d'impresa, e si tenta di superare il principio di tipicità delle ipotesi di colpa omissiva ».

Quanto alla sua connotazione verticale, la solidarietà si distingue dalla “fratellanza” e dall’“amicizia”, ovvero dalla dimensione esclusivamente individualista, per assurgere anche a dimensione comunitaria ⁵⁷. È questa, ad esempio, la solidarietà “inclusiva” a cui tende l’UE (e, con essa, gli Stati nazionali che ne fanno parte) nel percorso avviato con la *European Declaration on Digital Right and Principles* (v. Chapter II, « *Solidarity and inclusion* ») ⁵⁸.

L’interprete deve guardare con particolare attenzione anche alla dimensione orizzontale della solidarietà, che colloca nei rapporti *inter privatos* il limite e l’obbligo in cui essa si traduce ⁵⁹. A tal proposito, volgendo ancora lo sguardo alle indagini sulle radici del principio in esame, la dottrina ha ricordato che la solidarietà, declinata ancora come fraternità, era impressa anche nella Costituzione francese del 1795, ove « per la prima volta compaiono in un testo fondamentale i doveri, oltre che i diritti dell’uomo. Tra i doveri si richiamano i precetti “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te” e “fate costantemente agli altri ciò che vorreste ricevere” (art. 2); si precisa che “non è buon cittadino chi non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon coniuge” (art. 4) (...). Ecco che la fraternità, e la solidarietà, pur sfumate nella loro fisionomia, presentano un contenuto di doverosità: è il dovere di attivarsi, di fare il bene, che per la prima volta compare in un testo normativo » ⁶⁰. È proprio questa la genesi della solidarietà di tipo “orizzontale”. Si tratta di dimensione operante all’interno di rapporti intersoggettivi, siano essi sociali, economici o politico-istituzionali, che, con il principio ad esame, vengono “giuridificati”, attraverso l’instaurazione di un vincolo che limita l’agire individualistico ⁶¹.

Il principio-dovere di solidarietà confina con le esigenze di correttezza, senza tuttavia confondersi con essa. La solidarietà si

⁵⁷ G. ALPA, *I principi generali*, cit., pp. 399 e 400.

⁵⁸ Cfr., *infra*, par. 1.5.

⁵⁹ Con riferimento al principio di solidarietà nel nostro ordinamento, s’è ben ricordato che « L’interprete italiano ha (...) a disposizione un testo costituzionale ricco di riferimenti e di spunti e un codice civile avaro di spinte solidaristiche. Un’operazione di applicazione diretta delle norme costituzionali ai rapporti tra privati è quindi necessaria ». Così G. ALPA, *I principi generali*, cit., p. 401.

⁶⁰ G. ALPA, *I principi generali*, cit., p. 399.

⁶¹ Preziose, a tal riguardo, sono ancora una volta le parole dell’insigne Maestro: « Ma perché elevare a regola giuridica, cioè a norma vincolate e coattiva, la solida-

rietà? Perché si avverte l’esigenza di sottrarre la solidarietà al mondo dei rapporti non giuridificati, al mondo dell’operare spontaneo e amichevole, al mondo del caso e del capriccio? La risposta, a tempo stesso banale e semplice, è presto detta: perché la solidarietà è connotato peculiare delle società moderne e civili, ispirate alla tutela dell’altro, del diverso, dell’emarginato; ma è connotato che tende ad essere sommerso, quando non debellato, dall’individualismo (o peggio, dall’egoismo) insito nella natura umana. “*Homo homini lupus*” è una verità storica, insuperata e forse insuperabile. Ed è appunto per temperare questa spinta naturale, per conservare la stessa coesione sociale, per elevare la convivenza brutta a convivenza civile, che la solidarietà deve essere non solo riconosciuta ma anche im-

manifesta come dovere di tutelare anche le istanze di cui è portatore l'altro soggetto della relazione giuridica. In materia di protezione dei dati personali i doveri del principio in esame sono ambivalenti, perché operanti sia nei confronti dell'interessato che del titolare del trattamento.

Per quest'ultimo la dimensione della solidarietà impone di garantire, innanzitutto, la protezione dell'interessato, già accuratamente scolpita nel regime di tutela normativa in tema di *data protection*, facendo però in modo che i margini di discrezionalità previsti dall'applicazione della norma siano effettivamente orientati alle esigenze di tutela dei diritti e delle libertà del soggetto a cui i dati trattati si riferiscono e non al mero rispetto formale del dettato normativo. Si pensi, ad esempio, alla scelta in ordine alle modalità di trattamento e al sistema di sicurezza approntato, alla scelta dei soggetti coinvolti nel trattamento e alle modalità di acquisizione e circolazione dei dati, in rapporto alle finalità del trattamento. In questa prospettiva, la solidarietà confina certamente con il principio di *accountability*⁶². Ancora, per il titolare la solidarietà verso l'interessato si esplica anche nel senso della correttezza e della leale cooperazione, in relazione alle esigenze, agli interessi, ai diritti e alle libertà fondamentali di quest'ultimo. Qui la solidarietà ha punti inevitabili di contatto con il principio di correttezza, ma lo colora in una direzione diversa dalla trasparenza, in cui spesso il principio di correttezza finisce per risolversi, dando sfumature di carattere sostanziale e non formale: il titolare è tenuto a comportarsi in maniera solidale, evitando comportamenti decettivi (ad es. nelle modalità di acquisizione e utilizzo dei dati) o in condotte che possano tradursi in pratiche commerciali scorrette, sleali o ingannevoli (già censurate, con riguardo all'utilizzo dei dati, sia dall'AGCM che dalla giustizia amministrativa, come per il caso Facebook e il caso WhatsApp)⁶³. La solidarietà rileva non solo sul versante di obblighi "negativi", aventi ad oggetto condotte omissive (i divieti poc'anzi richiamati), ma anche sul versante di obblighi aventi ad oggetto condotte positive, di tipo "collaborativo", volte a rafforzare sul piano sostanziale la posizione del *data subject*, consentendogli di realizzare, nella maggior misura possibile, gli interessi a cui anela nell'ambito del trattamento dei dati a cui è esposto. Si

posta come valore e come principio. Elevare la solidarietà a principio di diritto significa rendere coattivo l'atto o il comportamento "solidale" ». Così G. ALPA, *I principi generali*, cit., pp. 402 e 403.

⁶² Sul principio di *accountability* o di responsabilizzazione cfr. G. FINOCCHIARO, *Il principio di accountability*, in *Giust. it.*, 2019, pp. 2778 ss.

⁶³ Sul caso Facebook v.: AGCM, provv. 27432 del 29 novembre 2018; TAR Lazio, Roma sentt. nn. 260 e 261 del 2021; Cons. St., sentt. nn. 2630 e 2631 del 2021; sul caso WhatsApp v.: AGCM, provv. n. 26597 dell'11 maggio 2017.

tratta di un'accezione "orizzontale" della solidarietà che porta ad una forma di "giuridificazione", nei rapporti tra titolare e interessato, di istanze tipiche della responsabilità sociale di impresa (o *Corporate Social Responsibility*, CSR), destinate altrimenti a rimanere al di fuori dell'ambito giuridico-normativo ⁶⁴.

3.2. *La solidarietà come limite per l'interessato. La portata applicativa della «funzione sociale» in tema di dati personali.*

Per l'interessato i doveri connessi alla dimensione orizzontale della solidarietà si atteggiavano in modo in parte diverso. Il diritto alla protezione dei dati personali è, primariamente, diritto all'autodeterminazione informativa, sicché il dovere di solidarietà non può spingersi fino a configurare l'obbligo, per l'interessato, di porre in essere condotte volte a favorire la realizzazione dell'interesse del titolare del trattamento, ove tale interesse non coincida con quello dell'interessato medesimo o non vada per lo meno nella medesima direzione (come ad esempio nel caso in cui il paziente adotti condotte volte a favorire il trattamento dei dati personali per le finalità di cura a cui il trattamento posto in essere dal medico o dalla struttura sanitaria è orientato).

Il dovere di solidarietà dell'interessato verso il titolare è però ravvisabile nella logica del bilanciamento degli interessi contrapposti, non solo qualora entrano in contrapposizione diversi diritti fondamentali, facenti capo rispettivamente al titolare e all'interessato, ma segnatamente quando il bilanciamento è effettuato anche tra interessi di altro tenore, come quelli sociali o economici ad esempio. Emblematico è il confronto dinamico tra le esigenze dei due soggetti protagonisti del trattamento in occasione dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'interessato nei trattamenti per i quali le condizioni di liceità siano date dalla necessità di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o, ancora, di perseguire un legittimo interesse del titolare o di soggetti terzi, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) e f), GDPR. Ebbene, l'art. 21, par. 1, GDPR prevede che «L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'inte-

⁶⁴ Sulla *Corporate Social Responsibility* si rimanda a G. CONTE (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Roma-Bari, 2008, *passim*.

ressato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria». A fronte del diritto di opposizione si apre una valutazione sul bilanciamento degli interessi in gioco, rimessa al titolare del trattamento, che non culmina necessariamente con il blocco del trattamento, salve le ipotesi di trattamenti per finalità di *marketing* contemplate al par. 2 dell'art. 21 cit. Sicché l'assetto degli interessi potrebbe culminare legittimamente a favore del titolare del trattamento, non essendo automatica la prevalenza delle istanze dell'interessato, a fronte dell'esercizio del diritto di opposizione. Nell'ambito di tale dinamica può percepirsi l'operatività del principio di solidarietà, quale dovere orizzontale dell'interessato verso il titolare del trattamento, tenuto a favorire il raggiungimento degli interessi di quest'ultimo o di terzi o il compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri rimesso all'azione del titolare del trattamento, anche qualora ciò comporti un sacrificio per l'interessato medesimo. Tali disposizioni del GDPR, a ben vedere, altro non sono che l'applicazione del dovere di solidarietà per l'interessato verso il titolare del trattamento, operanti nei limiti in cui all'interessato medesimo possa essere chiesto — giuridicamente — un sacrificio proprio, per doveri di solidarietà sociale, politica ed economica, a fronte della realizzazione di un beneficio altrui, a favore del soggetto titolare del trattamento o di un soggetto terzo [nel caso in cui rilevi la condizione di liceità di cui all'art. 6, par. 1, lett. f), cit.] o della collettività [ove la condizione di liceità rilevane sia quella di cui all'art. 6, par. 1, lett. e), cit.].

Altre volte — secondo logiche che per la verità non appaiono del tutto condivisibili, esplorate dalla giurisprudenza della Cassazione ⁶⁵ — il principio *de quo* dovrebbe imporre all'interessato, in forza dei doveri di solidarietà sociale scolpiti nell'art. 2 Cost., di astenersi dall'avanzare richieste risarcitorie qualora l'attività di trattamento si traduca in danni sopportabili, in lesioni tollerabili, nell'ambito di questioni da considerarsi "bagatellari", ancorché frutto di illeciti accertati ⁶⁶.

Il tema del bilanciamento tra le contrapposte posizioni giuridiche del titolare e dell'interessato, se rapportate sul piano dei diritti fondamentali ⁶⁷, evoca l'altra accezione orizzontale del principio di solidarietà in materia di protezione dei dati personali, legato alla dichiarata « *funzione sociale* » che il trattamento dei dati personali può avere e che impone il proporzionale sacrificio

⁶⁵ Cfr. *supra*, nota n. 18.

⁶⁶ Sul punto si rinvia a F. BRAVO, *Il principio di solidarietà in materia di protezione dei dati personali e nelle decisioni del Garante e della Corte di Cassazione*, cit., pp. 413 ss.

⁶⁷ F. BRAVO, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1, pp. 190-216.

dei diritti dell'interessato, al fine di consentire l'esercizio di altri diritti di pari rango vantati dal titolare del trattamento⁶⁸. Il *considerando* n. 4 del GDPR, segnatamente, rimarca innanzitutto che « Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo (...) », il che rimanda all'idea di un uso non necessariamente utilitaristico e secondo logiche individuali delle attività di trattamento poste in essere da parte del titolare, sui dati dell'interessato. In tale prospettiva, come già s'è avuto modo di anticipare *supra*, nel medesimo *considerando* si aggiunge anche che « (...) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua *funzione sociale* e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (...) », con l'ulteriore precisazione che il GDPR « (...) rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica ».

Ovviamente l'enunciato non intende affatto mettere in dubbio che il diritto alla protezione dei dati personali, come tutti i diritti fondamentali della persona, sia un "diritto assoluto", ovvero esercitabile *erga omnes*: le espressioni sopra riportate intendono evitare che tale diritto possa essere considerato prevalente rispetto ad altri diritti fondamentali, e che possa pertanto essere utilizzato aprioristicamente per inibire l'esercizio di questi ultimi, senza effettuare l'operazione di bilanciamento proporzionale tra gli interessi in gioco. I diritti fondamentali sono soggetti a limitazioni, proprio per la necessità di operare un bilanciamento con altri diritti di pari rango o per ragioni di interesse collettivo⁶⁹. Il *considerando* n. 4 cit. enfatizza la logica del limite a cui va incontro il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali immediatamente dopo l'enunciazione dell'utilità del trattamento, che « dovrebbe essere posto al servizio dell'uomo », per poi svilupparne ulteriormente il concetto nella conclamata « *funzione sociale* », solo apparentemente riferita al diritto alla protezione dei dati personali, ma da ricollegare in realtà ad altro⁷⁰. Analiz-

⁶⁸ F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, cit., pp. 162-166, nonché pp. 189 ss.

⁶⁹ F. BRAVO, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, cit., pp. 190-

216; Id., *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, cit., pp. 188 ss.; A. RICCI, *Sulla « funzione sociale » del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., pp. 600-602.

⁷⁰ A. RICCI, *Sulla « funzione sociale » del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., p. 604.

zando la *ratio* della norma, sia nel testo italiano che nelle ulteriori differenti versioni linguistiche (in inglese si fa riferimento alla "funzione *nella* società"), la dottrina che si è occupata del tema ha avuto modo di rimarcare che la « funzione sociale » invocata dal *considerando* n. 4 cit. non è da attribuire al diritto in sé, ma all'"oggetto" della tutela, rinvenuto, secondo una possibile ricostruzione, nelle informazioni di carattere personale su cui viene vantato il diritto fondamentale e che, tuttavia, può essere piegato anche ad esigenze diverse, ultraindividuali ⁷¹. Invero, mi sembra preferibile una ricostruzione parzialmente diversa, che riferisca la funzione sociale non già all'informazione di carattere personale, ma al suo utilizzo effettuato dal titolare del trattamento mediante le operazioni sui dati, per finalità determinate. In altre parole, la funzione sociale, più che al *dato* in sé, pare legata all'utilizzo che ne viene fatto e, dunque, al *trattamento* che viene posto in essere o che può essere realizzato con il dato personale, in ragione delle finalità perseguite, ovvero degli scopi a cui protendono le operazioni effettuate sulle informazioni di carattere personale.

A prescindere da tale distinzione, s'è precisato, condivisibilmente, che « Il contemperamento degli interessi, cui è preordinata la formula della funzione sociale, è connaturale alla duplice valenza del dato personale: da un lato, elemento essenziale per la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi; dall'altro lato, componente dell'identità personale, strumento di esplicazione della personalità e di esercizio delle libertà individuali. Il contemperamento degli interessi è quindi la conseguenza del connotato sociale del dato, che non si identifica necessariamente in uno scopo di pubblica utilità » ⁷².

⁷¹ Tale impostazione è del resto in linea con un'interessante pronuncia della C.G.C.E. del 1974, ricordata da Annarita Ricci (In., *Sulla « funzione sociale » del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., p. 607), del 14 maggio 1974, *Nold Kohlen-Und Baustoffgrosshandlung c. Commissione delle Comunità Europee*, causa C-4/73, ove anche nella versione inglese si parla di "social function", al pari della versione italiana, in cui si menziona la "funzione sociale" riferita all'oggetto del diritto, quale limite al diritto stesso. L'A. ricorda, a tal riguardo, che « la Corte afferma che, benché l'ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruisca il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, "i diritti così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della funzione sociale

dei beni e delle attività oggetto della tutela. Per questa ragione, la garanzia concessa ai diritti di tal sorta fa generalmente salve le limitazioni poste in vista dell'interesse pubblico, considerato che nell'ordinamento giuridico comunitario appare legittimo sottoporre questi diritti a limiti giustificati da obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità", a condizione che tali restrizioni non comportino una lesione sostanziale del diritto fondamentale garantito. Evidente è l'interesse della decisione, i cui termini sono identici a quelli utilizzati a distanza di quaranta anni dal Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, nel sancire la chiave di lettura dell'espressione "funzione sociale", criterio da declinarsi con riferimento all'oggetto della prerogativa riconosciuta dalla legge » (*Ibidem*, p. 607).

⁷² A. RICCI, *Sulla « funzione sociale »*

Un chiaro esempio in cui opera la « funzione sociale » delle informazioni di carattere personale — o, meglio, del loro trattamento — nella prospettiva del principio di solidarietà, mi pare senz'altro ravvisabile nella funzione svolta dai trattamenti per il tracciamento dei contatti al fine di individuare i casi di positività al Covid-19 durante la crisi pandemica, posti in essere tramite *app* di *contact-tracing* (Immuni) per salvaguardare esigenze collettive di sanità pubblica⁷³. Qui il trattamento dei dati personali è avvenuto su base volontaria, da parte degli interessati, i cui dati sono stati trattati anche a beneficio di terzi e dell'intera collettività, secondo logiche solidaristiche che travalicano la “dimensione interindividuale” ma che hanno reso legittimo il trattamento in funzione delle esigenze di contenimento del *virus*⁷⁴, anche per « motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero »⁷⁵.

Altro chiaro esempio di « funzione sociale » (del trattamento) dei dati personali è stato ravvisato nella permanenza delle informazioni di carattere personale di un imprenditore nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, relative alla qualità di amministratore unico e liquidatore di una società soggetta a fallimento molti anni prima e di cui ormai era avvenuta la liquidazione e la cancellazione dal predetto registro⁷⁶. Il caso,

del diritto alla protezione dei dati personali, cit., p. 604.

⁷³ Sul rapporto tra App Immuni e protezione dei dati personali si rimanda a D. POLETTI, *Il trattamento dei dati inerenti alla salute nell'epoca della pandemia: cronaca dell'emergenza*, in *Persona e mercato*, 2020, pp. 65 ss., nonché Id., *Contact tracing e app immuni: atto secondo*, in *Persona e mercato*, 2021, pp. 92 ss.; G. RESTA, *La protezione dei dati personali nel diritto dell'emergenza Covid-19*, in *Giustiziavivile.com*, 5 maggio 2020; Id., *La app “Immuni”: pregi e limiti del tracciamento digitale dei contatti*, in *MediaLaws*, 15 giugno 2020; V. CUFFARO-R. D'ORAZIO, *La protezione dei dati personali ai tempi dell'epidemia*, in *Corr. giur.*, 2020, pp. 729 ss.; F. PIZZETTI, *Pandemia, Immuni e app di tracciamento tra GDPR ed evoluzione del ruolo dei garanti*, in *MediaLaws*, 29 giugno 2020.

⁷⁴ Cfr. D. POLETTI, *Contact tracing e app immuni: atto secondo*, cit., p. 92, secondo cui « Una delle principali risposte delle autorità pubbliche alla situazione determinata dalla diffusione del Covid-19, che ha costretto una larga parte della popolazione mondiale a misurarsi con vantaggi e limiti della società digitale, è rappresentata dall'impiego di sistemi che combinano solu-

zioni tecnologiche e utilizzo dei dati, in specie dei dati inerenti alla salute. In questo contesto, l'uso delle applicazioni *software* (*app*) di *contact tracing* da installare sullo *smartphone* è stato al centro di un particolare interesse e di un vivacissimo dibattito, capace di spaziare dalle ricostruzioni del loro funzionamento, esaminate soprattutto dall'angolatura della protezione dei dati personali, fino alle disposizioni costituzionali coinvolte dal loro utilizzo. Soprattutto, ha posto all'attenzione degli studiosi della *data protection* (e non solo) la considerazione degli effetti di un impiego “su larga scala” — per usare una espressione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 (GDPR) — di una soluzione digitale per aiutare le iniziative volte al contenimento della diffusione del Covid-19. Questo scenario oltrepassa la dimensione interindividuale del rapporto medico (o struttura ospedaliera)-paziente che ha sempre connotato il trattamento di dati “particolari” come quelli alla salute e tratteggia un orizzonte più articolato e ancora più complesso ».

⁷⁵ Ved. art. 9, par. 2, lett. i), GDPR.

⁷⁶ L'indicazione di tale caso quale esempio di “funzione sociale” con riferimento al trattamento dei dati personali è di

sottoposto anche all'attenzione della Corte di giustizia dell'UE (C-398/15), è stato affrontato dalla Cassazione con ordinanza interlocutoria del 17 luglio 2015, n. 15096, con cui ha respinto le pretese dell'interessato alla cancellazione dei propri dati personali, considerando la funzione che il regime di pubblicità realizzato tramite il registro delle imprese, assolve nei rapporti sociali ed economici ⁷⁷.

Qui va rimarcato, però, che la « funzione sociale » opera nell'ambito del *principio normativo di solidarietà*: il sacrificio che si impone all'interessato è necessario per rendere edotta la collettività in ordine a informazioni che possono avere una rilevante incidenza nelle valutazioni economiche, veicolate tramite registri pubblici volti a rendere sicuri o comunque più agevoli i rapporti economici e sociali. Si tratta di sacrificio che, secondo la richiamata sentenza della Cassazione, è a carico dell'interessato e posto a beneficio degli altri consociati, ovvero dell'intera comunità, proprio in ragione dell'applicazione del « principio di solidarietà » specificamente operante in materia di protezione dei dati personali, nella prospettiva del raggiungimento di un giusto equilibrio tra gli interessi, individuali e collettivi, giuridicamente rilevanti ⁷⁸.

Del resto ciò è il portato della libertà di circolazione dei dati personali, che è fenomeno insieme giuridico, economico e — inevitabilmente — sociale. La circolazione dei dati, come fatto sociale, porta di necessità a considerare il trattamento dei dati e le esigenze di tutela dell'interessato all'interno di una logica più estesa rispetto alla sola dimensione individuale, in cui si rischia di essere confinati se si concentra l'attenzione sulla sola situazione giuridica dell'interessato. Le informazioni di carattere personale vanno dunque collocate in un contesto più ampio, nelle relazioni sociali in cui è coinvolto il soggetto a cui i dati si riferiscono, sicché le istanze di protezione dell'interessato devono essere valutate in relazione a tali dinamiche sociali, avendo riguardo alla «fun-

A. RICCI, *Sulla « funzione sociale » del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., p. 604.

⁷⁷ Sul punto si veda, ancora, una volta, A. RICCI, *Sulla « funzione sociale » del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., la quale, in relazione a tale vicenda, osserva « che i dati, anche di natura personale, iscritti nel registro delle imprese sono informazioni peculiari in ragione della loro funzione. Si tratta di informazioni economiche, sottoposte ad un regime di pubblicità, la cui libera accessibilità è posta a garanzia del corretto funzionamento del mercato e a tutela della correttezza e trasparenza dei rapporti ivi instaurati. Declinando il diritto

alla protezione del soggetto cui si riferiscono le informazioni iscritte nel registro delle imprese alla luce della « funzione sociale », si rivela la necessità di bilanciare la pretesa dell'interessato al controllo sulle informazioni riferite alla sua persona con il diritto dei terzi alla certezza dei rapporti economici e alla trasparenza degli assetti imprenditoriali, reso quest'ultimo effettivo dal regime di pubblicità legale dei registri ».

⁷⁸ Cass., ord. 17 luglio 2015, n. 15096, par. 4.4.5, su cui si ritornerà anche nel terzo paragrafo del presente scritto, dedicato all'applicazione del principio di solidarietà nella casistica.

zione” che il trattamento dei dati personali può avere nella prospettiva circolatoria, al cui cospetto esercita un ruolo anche il dovere di solidarietà politica, sociale ed economica declamato nell’art. 2 della nostra Carta costituzionale.

3.3. *La solidarietà come “orizzonte”, secondo logiche inclusive, di condivisione e altruistiche (data altruism).*

Vi sono però ulteriori direzioni in cui il principio di solidarietà opera non come un “limite” alle prerogative soggettive, ma come un “orizzonte” o, se si vuole, un “allargamento” o un “potenziamento”, nella logica di valorizzazione degli interessi rilevanti, che l’ordinamento giuridico intende favorire, soprattutto nell’ambito di strategie concertate a livello europeo.

Per tali aspetti il principio normativo di solidarietà si estende secondo logiche pubblicistiche, più che privatistiche, configurandosi come un obbligo o un impegno giuridico a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’inclusione sociale e a favorire positivamente quest’ultima con iniziative concrete. La solidarietà come valore e come principio si traduce, in questo senso, in un vincolo giuridico per il legislatore e per il governo, nazionale o eurounitario verso la realizzazione di rapporti sociali maggiormente equi e migliori condizioni di vita ⁷⁹.

La direzione della solidarietà, qui, si orienta verso le logiche dell’inclusione e della condivisione, che sono quelle percorse dalla Commissione europea sia nella Comunicazione sulla Strategia europea per i dati [COM(2020) 66 final], sia nella *European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade* (2023/C 23/01) il cui Chapter II, già richiamato in precedenza, viene interamente dedicato alla « *Solidarity* » intesa (soprattutto) come « *Inclusion* », declinata innanzitutto come diritto di accesso alla rete, partecipazione inclusiva al processo di trasformazione digitale, formazione all’uso degli strumenti digitali e

⁷⁹ In tal senso si vedano, ad es., le parole di G. ALPA, *I principi generali*, cit., p. 403, là dove ha chiarito che « Elevare la solidarietà a principio di diritto significa rendere coattivo l’atto o il comportamento “solidale”. Finché la norma vincola il legislatore non si riscontrano problemi: egli si fa interprete della coscienza sociale e, nei limiti in cui ciò sia richiesto dalle spinte verso una maggiore eguaglianza sociale e sia consentito dalla situazione economica e politica, di volta in volta interviene a favore delle categorie deboli, emarginate, discriminate. La costruzione del c.d. stato sociale risponde a queste esigenze il rifiutare della coscienza sociale verso l’individualismo,

l’egoismo, la concorrenza brutale, accompagnata dalla tendenza alla privatizzazione dei servizi, alla previdenza e assistenza private e facoltative, provoca lo smantellamento dello stato sociale e la ricerca non di modelli generali di giustizia, ma di sfere separate e graduate di giustizia — Solidarietà è quindi — in questa prospettiva pubblicistica — al tempo stesso un limite all’azione individuale dettato da ragioni sociali e un obbligo (assunto dallo stesso legislatore ma imposto anche ai singoli) ad operare per la realizzazione di più equi rapporti sociali e di più umane condizioni di vita ».

all'acquisizione di competenze che consentano di intessere relazioni sociali e di partecipare adeguatamente alla vita lavorativa e alla fruizione dei servizi pubblici nel nuovo contesto digitale, in una società ormai "datificata" per via dell'inesorabile progressivo avvento di una tecnologia che si fa sempre più pervasiva, invasiva e complessa.

A fronte dell'innovazione tecnologica e della transizione (della società, dell'economia e delle istituzioni) verso il digitale, risponde ad un principio normativo di solidarietà la realizzazione di una società "inclusiva", in cui nessuno sia lasciato indietro: il *gap* tecnologico, oggi, si traduce in una esclusione dalle dinamiche sociali, politiche, istituzionali, economiche, lavorative, arrivando finanche ad un'esclusione dalla elementare fruizione dei servizi pubblici. Il dovere di solidarietà impone qui di creare i presupposti per il vivere sociale, nelle sue diverse manifestazioni, secondo logiche che avvicinano il principio stesso di *solidarietà* a quello di *uguaglianza* sostanziale e, nel contempo, consentono all'individuo che ne beneficia di essere parte della comunità e, al tempo stesso, di esercitare le sue prerogative individuali, perseguendo i propri interessi, esercitando i propri diritti, sviluppando la propria personalità, in un contesto sociale in cui si è inclusi e riconosciuti e, dunque, non tecnologicamente discriminati⁸⁰.

Altro recente orizzonte a cui tende la direzione percorsa dal principio di solidarietà *in subjecta materia* è quella che punta al riutilizzo dei dati e al *data altruism*.

Si è già avuto modo di riportare, nella prima parte del presente scritto dedicata all'inquadramento normativo, i contenuti delle disposizioni aventi ad oggetto tali aspetti, tracciati da ultimo nel

⁸⁰ Benché riferita ad altro contesto, quello dell'immigrazione e della globalizzazione, valgono qui le illuminanti parole di Stefano Rodotà, là dove ha affermato che « compito della *solidarietà*, dal quale non può essere separata, è *l'inclusione*. (...) Il riconoscimento si presenta (...) come ulteriore elemento costitutivo della solidarietà, con effetti immediati sul modo in cui si istituisce il suo rapporto con *l'uguaglianza*. Se si considera, tra i monti riferimenti possibili, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lì si coglie con immediatezza come fondamento e ragioni dell'uguaglianza siano il riferimento alla diversità e il rifiuto della discriminazione. Non soltanto l'articolo 22 riconosce esplicitamente la diversità culturale, religiosa e linguistica. Soprattutto l'articolo 21 la declina analiticamente attraverso un lungo elenco del suo concreto articolarsi, che comprende le cause di discriminazione storicamente più conso-

lidate, come il sesso o la razza, e alte di più recente riconoscimento, tra le quali le caratteristiche generiche, l'handicap, il patri-monio, l'orientamento sessuale. Una norma come questa costituisce una legittimazione dei molteplici modi dell'essere "diversi", sorretta dal divieto di ogni forma di discriminazione » (S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., pp. 86-87). Nel nuovo contesto tecnologico i rischi di discriminazione, a cui il principio di solidarietà e di uguaglianza sostanziale possono porre rimedio, sono dettati dal *gap* tecnologico che potrebbe escludere dalle relazioni sociali, economiche, lavorative, politiche e dalla fruizione dei servizi, pubblici e privati, chi non abbia i mezzi e le conoscenze per poter operare nel mondo digitale. In quest'ambito la solidarietà non passa per l'accettazione delle condizioni in cui si trovi l'altro, ma nella rimozione degli ostacoli che gli impediscono, di fatto, la partecipazione alla società.

Data Governance Act. In queste pagine si intende darne una lettura critica, vagliando la loro portata e i problemi applicativi che ne conseguono, in relazione al principio di solidarietà.

All'art. 2, par. 1, n. 16), di tale Regolamento UE, l'« *altruismo dei dati* » viene definito, testualmente, come « la *condivisione* volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazione di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di *interesse generale*, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale ».

Su tale istituto sono state sollevate alcune osservazioni critiche da parte dell'*European Data Protection Board* (EDPB) e dell'*European Data Protection Supervisor* (EDPS), i quali, nel loro parere congiunto n. 03/2021 reso sul testo della proposta di regolamento relativo alla *governance* europea dei dati (vers. 1.1), hanno chiarito che, in verità, non siamo di fronte ad una facoltà nuova, ma solamente alla formalizzazione di facoltà che già erano ravvisabili, almeno con riferimento ai dati di carattere personale, nell'ambito della disciplina prevista dal GDPR. Segnatamente, nel citato parere si precisa che il *Data Governance Act* « non “crea” bensì “formalizza/codifica” la possibilità (...) di rendere disponibili dati in via volontaria, già contemplata dal GDPR. Di fatto un interessato può già oggi acconsentire al trattamento di dati personali che lo riguardano, tra l'altro per finalità di ricerca scientifica »⁸¹.

Ancora, l'EDPS e l'EDPS ritengono non sufficientemente chiaro il concetto stesso di “altruismo dei dati”, così come il suo « valore aggiunto (...), tenendo conto del quadro giuridico già esistente a norma del GDPR, che prevede condizioni specifiche per la validità del consenso »⁸².

In realtà la disciplina del *data altruism* contenuta nel Reg. UE 868/2022 (DGA, *Data Governance Act*) risulta ben più ampia rispetto a quella ad esso applicabile a norma del GDPR, perché oltre ai dati personali (su cui l'*interessato* conserva poteri e

⁸¹ EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati* (Atto

sulla *governance dei dati*), vers. 1.1, del 9 giugno 2021, p. 41.

⁸² EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021, cit.*, pp. 41 e 42.

facoltà tipici dell'autodeterminazione informativa) tale istituto riguarda anche i dati di carattere non personale, sui quali poteri e facoltà di controllo sono esercitati non dall'« *interessato* », ma dal « *titolare dei dati* », definito ora — nella versione finale del *Data Governance Act* pubblicata in G.U.U.E. del 3 giugno 2022 — come « una persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica *che non è l'interessato* rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali o di condividerli ».

Inoltre, anche là dove l'altruismo dei dati sia esercitato dall'interessato e sia dunque relativo a dati di carattere personale, la disciplina in questione, contenuta nel *Data Governance Act*, va bel al di là delle statuizioni del GDPR: la medesima, infatti, individua, struttura e disciplina un apparato di soggetti e di strumenti — sia di controllo sia di tutela — non previsti nel regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. UE 679/2016). Mi riferisco alle già menzionate « organizzazioni per l'altruismo dei dati » (artt. 17 ss.) e alla previsione di « registri pubblici delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute » (art. 17), con indicazione dei requisiti generali di registrazione (art. 18) e specificazione di una disciplina *ad hoc* per la registrazione di tali organizzazioni (art. 19). Mi riferisco, ancora, alla previsione, a carico delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, di puntuali obblighi di trasparenza (art. 20) ed altri obblighi specifici di tutela dei diritti e degli interessi in favore sia degli interessati che dei titolari dei dati, nonché alla previsione un codice *ad hoc*, che sarà emanato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i pertinenti *stakeholders*, ad integrazione delle disposizioni del *Data Governance Act*, in base ad atti delegati della Commissione europea (art. 22). Mi riferisco, ancora, all'istituzione di « Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati » e alla previsione di un « Monitoraggio della conformità » (art. 23) per assicurare la *compliance* al sistema normativo » (art. 24).

Certo, anche tale disciplina non è esente da altri rilievi critici, in quanto, ad esempio, non è chiaro se la registrazione da parte delle organizzazioni per l'altruismo di dati sia obbligatoria e vincolante o no, come invece sembra di capire⁸³.

⁸³ Sul punto sono intervenute ulteriori rilievi critici da parte dell'EDPB e dell'EDPS. Cfr. EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021*, cit., p. 45, nella parte in cui si sollevano dubbi sulla mancanza di

chiarezza in ordine all'obbligatorietà o meno della registrazione e all'applicabilità o meno di tale disciplina anche alle organizzazioni che decidano di non registrarsi, qualora ciò risulti possibile.

Si tratta comunque di disciplina che mira a incentivare la condivisione dei dati, personali e non personali, la loro circolazione, il loro “secondary use”, con un apparato di norme che non lasci il settore sprovvisto di meccanismi di controllo e di tutela, anche aggiuntivi rispetto a quelli rinvenibili nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, della quale occorrerà comunque tenere conto.

L'altruismo dei dati ha punti di contatto evidenti con il principio di solidarietà, perché vengono delineati strumenti per l'uso non autoreferenziale del dato, che circola nella prospettiva del soddisfacimento di interessi altri rispetto a quelli propri del soggetto a cui i dati si riferiscono o appartengono. È un meccanismo di solidarietà, tuttavia, che qui opera in maniera diversa rispetto alle altre ipotesi di applicazione del principio in parola: non si configura più come “dovere” (nella sua dimensione privatistica, di tipo orizzontale, o nella sua dimensione pubblicistica, di tipo verticale), ma come “atto volontario”, come esercizio di autonomia privata, come atto di autodeterminazione informativa orientato al raggiungimento di interessi altrui o collettivi.

Qui la solidarietà non opera nella dimensione del dovere o dell'obbligo, a cui sembra essere confinata leggendo l'art. 2 Cost.: qui la solidarietà, personale e sociale, opera nella dimensione del diritto soggettivo, nella dimensione dei poteri e delle facoltà che sono rimesse al soggetto a cui i dati appartengono, in forza di un atto di autonomia privata che, come tale, è il frutto dell'autodeterminazione. È cioè espressione di libertà. Non siamo dunque al cospetto di una “solidarietà imposta”, di una solidarietà che si fa “dovere”, ma di una “solidarietà volontaria”, che non solo ha i tratti della “spontaneità”⁸⁴, ma è anche espressione della libera determinazione dell'individuo e che, quindi, si fa “diritto”⁸⁵.

Ciò si coglie bene nei presupposti con cui l'altruismo dei dati

⁸⁴ Ricorda P. PERLINCERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 435, che « La persona è inseparabile dalla solidarietà: aver cura dell'altro fa parte del concetto di persona. Il solidarismo è suscettibile di una pluralità di significati: solidarietà ai fini dello Stato o dei cittadini, spontanea o imposta autoritativamente (...) ». L'A. prosegue declinando ulteriori possibili “significati” della solidarietà, con riferimento anche alle comunità intermedie, ai membri della famiglia, alle società commerciali e allo Stato. Tra gli atti di solidarietà spontanea e volontaria, collegata all'autodeterminazione dell'individuo che rifugge le logiche di mercato Stefano Rodotà annovera le “donazioni” di organi effettuate con anonimato bilaterale (v. S.

RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, cit., p. 55-56).

⁸⁵ Intendendo qui “diritto” non in senso oggettivo, ma nell'accezione soggettiva, come facoltà o potere. Come s'è già avuto modo di argomentare altrove, mi pare corretto inquadrare il consenso dell'interessato come rimozione di un vincolo giuridico che l'ordinamento ha posto per la tutela dell'interessato, al fine di consentire al titolare del trattamento il libero esercizio del proprio diritto a trattare dati personali, che il medesimo ricava dall'ordinamento giuridico non dall'atto di disposizione dell'interessato, ma da proprie prerogative, come avviene del resto qualora l'attività di trattamento sia posta in essere sulla base di altro fondamento giuridico, alternativo al consenso (v. F. BRAVO, *Il “diritto” a trat-*

opera: il consenso dell'interessato, così come l'autorizzazione del titolare dei dati, è atto necessario, nell'impianto del *Data Governance Act*. Come può essere accordato, però, può anche essere revocato. A tal riguardo, nel loro parere congiunto, l'EDPB e l'EDPS rimarcano che « devono essere soddisfatti tutti i requisiti relativi al consenso stabiliti dal GDPR »⁸⁶ e che, pertanto, « la persona interessata non può in nessun modo “rinunciare” al diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale, neppure tramite un “atto di altruismo” relativo ai dati personali. Il titolare del trattamento (l'organizzazione per l'altruismo dei dati) resta pienamente vincolato dalle norme e dai principi in materia di dati personali anche quando l'interessato ha dato all'organizzazione per l'altruismo dei dati il proprio consenso al trattamento di dati personali che lo/la riguardano per una o più finalità specifiche »⁸⁷.

Sicché, all'art. 21, par. 3, del *Data Governance Act*, viene chiarito che « L'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta fornisce strumenti per ottenere il consenso degli interessati o le autorizzazioni al trattamento dei dati messi a disposizione dai titolari dei dati. L'organizzazione per l'altruismo dei dati ricono-

ture dati personali nello svolgimento dell'attività economica, cit., p. 116 ss.). La prestazione del consenso dell'interessato, così come la revoca di tale consenso, sono facoltà e poteri che l'ordinamento attribuisce all'interessato e quindi diritti di cui l'interessato gode, in funzione dell'autodeterminazione affermativa in cui si sostanzia il diritto alla protezione dei dati personali. Ciò non toglie, però, che tra titolare e trattamento possano venirsi ad instaurare anche rapporti di natura contrattuale tali da regolamentare in maniera specifica le dinamiche di trattamento relative ai dati personali, inclusa la facoltà di utilizzo dei dati (ovvero la facoltà di porre in essere attività di trattamento sui dati) per scopi di natura patrimoniale e commerciale, immettendo nuovi facoltà e nuovi obblighi, di natura pattizia, all'interno della cornice normativa delineata ex lege. La regolamentazione introdotta dal *Data Governance Act*, diversamente dall'impianto del GDPR, sembra spingere la circolazione verso logiche di governance sui dati improntate sul modello delle “licenze” (v. F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contratto e impresa Europa*, 2021, 1, p. 241).

Sulla contrattualizzazione degli attributi della persona v. G. RESTA, *Autonomia contrattuale e diritti della persona nel diritto UE*, in *Dig. disc. priv.*, Agg. n. 3, Torino, 2013, pp. 92 ss. e, ivi, spec. pp.

96-97; ma anche Id., *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, II, pp. 801 ss. Sul rapporto tra consenso al trattamento dei dati personali e consenso contrattuale, nonché sulla contrattualizzazione dei rapporti successivamente al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato v. F. BRAVO, *Lo “scambio di dati personali” nella fornitura di servizi digitali ed il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto*, in *Contratto e impresa*, 2019, 1, pp. 34-58; Id., *Le condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, pp. 140 ss.; nonché G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto. Riflessioni sul coordinamento tra la Direttiva (UE) 2019/770 e il Regolamento (UE) 2016/679*, in A.M. GAMBINO-A. STAZI (a cura di), *La circolazione dei dati. Titolarità, strumenti negoziali diritti e tutele*, Pisa, 2020, p. 74. Sulla matrice contrattuale del rapporto titolare-interessato si veda, inoltre, quanto diffusamente argomentato da V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, cit., passim e, ivi, spec. pp. 118 ss.

⁸⁶ EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021*, cit., p. 42.

⁸⁷ EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021*, cit., p. 42.

sciuta fornisce altresì strumento per agevole revoca di tale consenso o autorizzazione ». La disciplina, tuttavia, favorisce concretamente il rilascio del consenso, tramite il « Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati », contemplato all'art. 25 del *Data Governance Act*, ma in tale norma non si fa alcun riferimento alla revoca, sicché la previsione normativa finisce per facilitare la raccolta dei dati basata sul consenso e la loro successiva circolazione attraverso l'introduzione di un modello europeo per la raccolta del consenso al *data altruism*, ma trascura di estendere il modello europeo anche per l'esercizio del diritto di revoca del consenso già prestato, salvo un accesso alla possibilità di utilizzare il modello per la revoca di una specifiche operazione di trattamento (ma non del trattamento in sé, che potrebbe continuare con altre operazioni)⁸⁸.

V'è poi da dire che il consenso "solidaristico" al trattamento dei dati personali, in tale contesto, va sempre coordinato con gli altri principi in materia di trattamento, i quali conservano la loro portata anche a fronte dell'uso altruistico dei dati medesimi. Pertanto, anche ove fosse concesso il consenso al trattamento dei dati per finalità altruistiche, opera pur sempre il principio di minimizzazione dei dati, che imporrebbe tra l'altro il loro trattamento in forma anonima qualora ciò fosse possibile e adeguato alla finalità solidaristica per i quali i dati vengono trattati⁸⁹.

Altro aspetto delicato riguarda la specificazione delle finalità altruistiche: il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, deve essere granulare, nel senso che deve essere dato con riferimento ad un trattamento determinato e per finalità specifiche e anch'esse determinate. Tuttavia, già nel GDPR si

⁸⁸ L'art. 25 del *Data Governance Act*, rubricato « *Modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati* », statuisce significativamente al par. 1, che « Al fine di facilitare la raccolta dei dati basata sull'altruismo dei dati, la Commissione adotta atti di esecuzione per l'istituzione e l'elaborazione di un modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati (...). Il modulo permette di raccogliere il consenso o l'autorizzazione in un formato uniforme in tutti gli Stati membri. (...) Al successivo par. 2 si precisa poi che « Il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati utilizza un approccio modulare, che ne consente la personalizzazione in funzione di settori specifici e finalità diverse ». Si tratta di disposizioni che non menzionano la revoca del consenso, che invece appare contemplata al par. 3, con l'intento però di ridurla ad alcune operazioni soltanto, facendo in modo che possa essere mantenuto il consenso per le restanti operazioni di trattamento e, così, permettere il

persistente utilizzo dei dati per finalità altruistiche. Nel par. 3 *cit.*, infatti, si stabilisce che « Qualora siano forniti dati personali, il modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati garantisce che gli interessati possano dare e revocare il proprio consenso a una specifica operazione di trattamento dei dati conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 ». Nessun riferimento, invece, viene contemplato all'utilizzo del modulo europeo per revocare il consenso al trattamento dei dati personali per finalità altruistiche, ove lo stesso sia stato già conferito. L'ultimo paragrafo dell'articolo, infatti, si concentra su altri aspetti, affermando che « Il modulo è disponibile in un formato stampabile e facilmente comprensibile nonché in un formato elettronico predisposto per la lettura automatica » (par. 4).

⁸⁹ Il rilievo è rinvenibile, ancora una volta, in EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021*, *cit.*, p. 42.

chiarisce, nel *considerando* n. 33, che per la ricerca scientifica, in molti casi, non sia « possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati personali (...) al momento della raccolta dei dati. Pertanto dovrebbe essere consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settore della ricerca scientifica laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica »⁹⁰. Si tratta di applicazione in deroga alle disposizioni generali sul consenso, che sembrano trovare spazio nella normativa in esame proprio in base al principio di solidarietà: in ragione di essa, là dove viene richiesto il consenso dell'interessato, quest'ultimo viene mitigato nella sua portata. Viene dunque affievolita l'applicazione dell'autodeterminazione informativa, in ragione dell'interesse generale. Del resto è quanto ribadito all'interno del principio di limitazione delle finalità, di cui all'art. 5, par. 1, GDPR, ove si precisa che « un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali »⁹¹.

Tale aspetto peculiare della disciplina del GDPR potrebbe trovare più ampio spazio nel *Data Governance Act*, perché si estende agli altri contesti in cui si esercita la “solidarietà volontaria” tipica del *data altruism*. Certo è che non è possibile prestare il consenso al trattamento per finalità di interesse generale in quanto tali, ossia « non rigorosamente definite e riferite a scopi possibilmente diversi e molto più ampi della ricerca scientifica »⁹².

Il principio di solidarietà, in tale ambito dell'ordinamento, è destinato a intrecciarsi con il principio di autonomia privata ed appare comunque distante dalla portata deontica tracciata nella nostra Costituzione.

Il passaggio dalla *privacy* intesa come *the right to be let alone* (nella sua originaria accezione) alla *privacy* intesa come diritto alla protezione dei dati personali a fronte della loro necessaria

⁹⁰ Cfr. EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021, cit.*, p. 43, ove vengono richiamate anche le Linee Guida 5/2000 dell'EDPB sul consenso, con particolare riferimento al consenso per la ricerca scientifica, ivi a pp. 30-32, nonché le Linee Guida n. 03/2020 dell'EDPB sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al Covid-19, ivi punti 42-43, e, infine, la portata applicativa dell'art. 89, par. 1, GDPR.

⁹¹ Ved. art. 5, par. 1, GDPR. Cfr. anche il *considerando* n. 50 del *Data Governance Act*.

⁹² EDPB-EDPS, *Parere congiunto n. 03/2021, cit.*, p. 43. Ivi inoltre, a p. 44, viene criticata apertamente l'incertezza concernente la definizione di finalità di interesse generale nell'ambito dell'altruismo dei dati, rimasta non soddisfacentemente delineata nel testo della proposta ma anche nella versione definitiva, ove s'è preferito procedere con un elenco esemplificativo, contenuto nella definizione di altruismo dei dati di cui all'art. 2, par. 1, n. 16), lasciando al diritto nazionale degli Stati membri l'ulteriore puntuale specificazione.

circolazione e come autodeterminazione informativa (nella sua accezione attuale), implica l'abbandono della logica solipsistica ed autoreferenziale, che mira a confinare i dati nel solo perimetro della persona a cui i medesimi si riferiscono⁹³. Si sta però assistendo ad un'ulteriore transizione, che porta ad ulteriore esaltazione le logiche di circolazione dei dati: siamo di fronte al passaggio dalla *protezione* alla *governance* dei dati, ove però si ravvisano forme di controllo e di gestione in cui all'interessato si affiancano altri soggetti, pubblici e privati, in posizione di intermediari nel trattamento dei dati⁹⁴.

⁹³ L'evoluzione del concetto di *privacy* da tutela della riservatezza ad autodeterminazione informativa, ha generato una serie di equivoci, ben rimarcati da V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, cit., passim, tra cui quello di ritenere « che la *privacy* dovesse assurgere ad istituto *bon à tout faire* nella disciplina del rapporto tra individuo e nuovi strumenti della comunicazione e dell'informazione e dell'economia digitale » (*Ibidem*, p. 29), nonostante l'evidente « cambiamento (...) di nozione e funzione » che si vorrebbe però forzatamente ricomprendere sotto il medesimo allargato concetto di *privacy*, nonostante « la problematica coesistenza di due diverse nature e, appunto, funzioni: quella di protezione della propria sfera personale e privata, anche in chiave di

rivisitazione dell'originaria riservatezza, certo anche dinanzi alla pervasività dei nuovi strumenti tecnologici; e quella di controllo e gestione che l'individuo può avere e deve fare delle proprie informazioni, in una prospettiva dinamica di governo della loro circolazione fuori dalla propria sfera privata, allorché il dato personale si propone nell'ottica delle relazioni esterne, con gli altri consociati e, tra queste, dei rapporti di scambio » (*Ibidem*, p. 30).

⁹⁴ Nel *Data Governance Act* rilevano, in particolare: (i) le pubbliche amministrazioni nell'ambito del riutilizzo in favore di terzi, per scopi commerciali e non commerciali, dei dati detenuti da enti pubblici (artt. 3-9); (ii) il fornitore dei servizi di intermediazione dei dati (artt. 10-15); nonché le organizzazioni per l'altruismo dei dati (artt. 16-25).